

Vivendo Personal Dealer

Assicurazione per la protezione del tenore di vita

Set informativo



Copertura Assicurativa

Individuale Vita e Danni

(ed. 01/2026)



Afi • Esca 
Groupe Burrus

Rappresentanza Generale per l'Italia

Afi • Esca 
iard Groupe Burrus

Rappresentanza Generale per l'Italia

Vivendo Personal Dealer

Assicurazione individuale per la protezione del tenore di vita

Set informativo



Prodotto con Coperture assicurative individuali e facoltative, a Premio Unico e Periodico, per i casi di: **Decesso - Invalidità Totale e Permanente - Inabilità Temporanea e Totale - Perdita Involontaria d'Impiego.**

Questo contratto ha natura facoltativa e offre all'Assicurato una o più Coperture assicurative, al verificarsi di eventi imprevisti, attivabili in base alle scelte effettuate nel Modulo di Proposta. La sottoscrizione di questo contratto non è in alcun modo obbligatoria al fine di richiedere o ottenere un prestito o un mutuo e non ne rappresenta condizione necessaria, anche nel caso in cui venga proposto contestualmente alla loro erogazione. Pertanto, in caso di estinzione anticipata – totale o parziale – del mutuo o del prestito, la Copertura assicurativa resterà attiva e invariata fino alla naturale scadenza del contratto e la Compagnia non procederà ad alcun rimborso del Premio versato.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO¹ SI COMPONE DI UN TOTALE DI 41 PAGINE E CONTIENE:

- DIP Vita;
- DIP Danni;
- DIP Aggiuntivo Multirischi;
- Condizioni Generali di Assicurazione, Glossario e Indice;
- Informativa per il trattamento dei Dati Personali;
- Adeguata Verifica della Clientela;
- Modulo di Proposta di Assicurazione.

E DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Per facilitare la lettura e la comprensione del Contratto, AFI ESCA S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia utilizza un linguaggio il più possibile semplice e chiaro.

In particolare, all'interno del presente Set Informativo sono presenti:

! Dei riquadri indicati dal simbolo ! – dove si richiama una particolare attenzione dell'Assicurato alla lettura delle informazioni riportate.

Dei riquadri indicati dalla dicitura "**ESEMPIO**" – dove si riportano esempi utili a comprendere il funzionamento del Contratto e delle Prestazioni Assicurate.

! PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

Vivendo è un marchio registrato da AFI ESCA S.A.

Data ultimo aggiornamento: 14/01/2026

¹ Elaborato ai sensi delle Linee Guida di cui alla Lettera al mercato IVASS del 14 marzo 2018.

Vivendo Personal Dealer

<Assicurazione individuale per la protezione del tenore di vita>

Documento informativo precontrattuale per i prodotti Assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento Assicurativi
(DIP Vita)

Afi Esca S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: <Vivendo Personal Dealer>

DIP Vita di ultima pubblicazione






14/01/2026



Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Assicurazione per la protezione del tenore di vita. La Copertura assicura i rischi Decesso e Invalidità Totale e Permanente.

 Che cosa è Assicurato? / Quali sono le prestazioni?	
<p>La Copertura Vita prevede la Prestazione Assicurata in caso di Decesso.</p> <p>✓ Il rischio coperto è il Decesso da Infortunio o Malattia dell'Assicurato.</p> <p>La Copertura Vita prevede altresì la Prestazione Assicurata in caso di Invalidità Totale e Permanente.</p> <p>✓ Il rischio coperto è l'Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia dell'Assicurato che comportino un'Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica.</p>	
 Che cosa <u>NON</u> è Assicurato?	
Rischi esclusi	<p>Le Coperture Vita sono sempre escluse nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- dolo dell'Assicurato, del Contraente o del Beneficiario;- il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato;- uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico.
 Ci sono limiti di Copertura?	
<p>Per la Garanzia Decesso:</p> <ul style="list-style-type: none">• sottoscrizione in età compresa tra i 18 e 65 anni non compiuti e prestazione assicurativa fino a 70 anni; <p>Per la Garanzia Invalidità Totale e Permanente:</p> <ul style="list-style-type: none">• sottoscrizione in età compresa tra i 18 e 61 anni non compiuti e prestazione assicurativa fino a 65 anni. <p>Se alla data di sottoscrizione la somma tra l'età dell'Assicurato e la durata della Garanzia I.T.P., relativa al periodo coperto dal Premio Unico anticipato, supera i 65 anni, non è possibile accedere alla Copertura.</p> <p>Per entrambe le Garanzie Vita:</p> <ul style="list-style-type: none">• il limite massimo del Capitale indennizzabile è pari a 250.000 € e il limite minimo è pari a 10.000 €;• Periodo di Carenza pari a 6 (sei) mesi se Decesso o I.T.P. derivano da Malattia dell'Assicurato.	
 Dove vale la Copertura?	
Le Coperture Assicurative hanno validità in tutti i Paesi del mondo.	
 Che obblighi ho?	
<p>L'Assicurato (e il Contraente, se diverso dall'Assicurato) è tenuto a fornire dichiarazioni vere, esatte e complete.</p> <p>In caso di Sinistro: per poter richiedere la liquidazione della Prestazione Assicurata, occorre consegnare la documentazione elencata nei relativi articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione.</p> <p>Ad esempio, in caso di Sinistro per il caso Decesso, gli aventi diritto dovranno consegnare i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificato di morte;- Comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo, giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto) ovvero il modulo di denuncia Sinistro scaricabile sul sito della Compagnia;- Atto sostitutivo di notorietà che indica gli eredi/testamento;- Certificato medico che precisi le esatte cause del Decesso, se del caso completo di anamnesi patologica con particolare riferimento alla patologia che ha causato il Decesso e, in caso di Decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica;- In caso di Decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;- Copia del referto autoptico e tossicologico, se è stata effettuata l'autopsia;- In caso di morte violenta (suicidio, omicidio) occorre copia del verbale dell'Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del Decesso e il decreto di archiviazione emesso da un'Autorità competente;- Copia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun beneficiario;- Modulo Privacy firmato da tutti i beneficiari;	

- Modulo D4 ISTAT "scheda di morte oltre il 1° anno di vita". La parte A) deve compilarla il medico, mentre la parte B è a cura dell'ufficiale di stato civile;
 - In caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione del Capitale Assicurato da parte del Tutore.
- I Sinistri devono essere denunciati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. al seguente recapito: **AFI ESCA S.A. - UFFICIO SINISTRI - Foro Buonaparte, 51 - 20121 Milano ovvero a mezzo PEC**, entro 30 giorni dal verificarsi del Sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è determinato in base all'importo del Capitale Assicurato, alle Garanzie selezionate, alla durata contrattuale e all'Età Assicurativa dell'Assicurato alla Data di Decorrenza/ricorrenza annua.

Il Premio è così suddiviso:

1. Per i primi 3 anni di durata della Polizza fino ad un massimo di 10 anni (a scelta del Contraente), è dovuto il versamento di un Premio Unico Anticipato/Premio di Perfezionamento del Contratto, a mezzo bonifico bancario intestato alla Compagnia / addebito SDD Core / pagamento diretto a favore dell'Intermediario delegato all'incasso.
2. Per la durata residua del Contratto, è dovuto un Premio annuale Periodico mediante addebito SEPA, rateizzabile semestralmente, trimestralmente ovvero mensilmente.

Il frazionamento non implica spese aggiuntive, fatte salve le spese bancarie non direttamente riconducibili alla Compagnia.

Il Premio Unico Anticipato / Premio di Perfezionamento deve essere versato mediante bonifico bancario intestato a AFI ESCA S.A., o tramite addebito SDD Core sul conto corrente del Contraente, ovvero mediante bonifico bancario all'Intermediario delegato all'incasso dalla Compagnia. I Premi Periodici successivi devono essere versati mediante procedura di addebito SDD Core.



Quando comincia e quando finisce la Copertura?

Durata

La Polizza relativa a ciascun assicurato produce i suoi effetti dalle ore 24:00 dalla Data di Decorrenza indicata sul Certificato di Polizza. La durata delle Coperture può variare secondo quanto prescelto dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e riportato nel Certificato di Polizza.

Le Coperture cessano, in ogni caso, alle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo tra i seguenti eventi:

mancato pagamento dei Premi; esercizio del diritto di recesso; per la **Copertura Decesso**, al compimento del 70° anno di vita dell'Assicurato; per la **Copertura Invalidità Totale e Permanente**, al compimento del 65° anno di vita dell'Assicurato; per l'Assicurato ammesso alla Copertura nella sua qualità di dirigente, funzionario, socio o legale rappresentante di una persona giuridica, quando cessa di svolgere questa funzione.

Le Coperture cessano altresì al momento della liquidazione della Prestazione Assicurata per Sinistro di una delle Coperture Vita.



Come posso revocare la proposta, recedere dal Contratto o risolvere il Contratto?

Revoca

Il Contraente può revocare il Contratto fino al momento della conclusione dello stesso.

La revoca deve essere esercitata a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla Compagnia al seguente recapito: **AFI ESCA S.A. - SERVIZIO CLIENTI, Foro Buonaparte, 51 - 20121 MILANO ovvero a mezzo PEC**, allegando l'originale del Modulo di Proposta. Se la dichiarazione di revoca dal Contratto perviene tempestivamente alla Compagnia, impedendone la conclusione, la Compagnia è tenuta a rimborsare all'Assicurato i Premi eventualmente già corrisposti, entro 30 giorni dal ricevimento della revoca.

Recesso

Il Contraente può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il Contratto si è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare a: **AFI ESCA S.A. SERVIZIO CLIENTI, Foro Buonaparte, 51- 20121 MILANO ovvero a mezzo PEC**, accompagnata dalla copia fronte-retro di un documento di identità. Le Coperture Assicurative cessano alla data richiesta dal Contraente o, se precedente, alla data di spedizione della lettera raccomandata o della PEC del Contraente/Assicurato.

Risoluzione

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento erogato, il Contratto Assicurativo si intende risolto e l'Assicurato non ha diritto alle Coperture previste. Il Contratto si risolve altresì al momento della liquidazione della Prestazione Assicurata a seguito di Sinistro di una delle Coperture Vita.



Sono previsti scatti o riduzioni? SI NO

Se il Contraente non paga il Premio o una rata di Premio, le Coperture vengono sospese per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di scadenza del pagamento. Entro 6 mesi dalla scadenza del Premio o della rata di Premio non pagati il Contraente ha il diritto di riattivare le Coperture, previo saldo delle rate di Premio arretrate e non pagate in relazione alle Coperture, nonché delle eventuali spese di incasso sostenute dalla Compagnia. Trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza della prima rata di Premio non pagata, la riattivazione delle Coperture può avere luogo solo dietro espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia, che potrà richiedere nuovi accertamenti sanitari e rifiutare la riattivazione del Contratto, tenuto conto del loro esito. La riattivazione delle Coperture ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'intero ammontare dovuto - l'efficacia delle relative Coperture: i Sinistri avvenuti durante il periodo di sospensione non sono indennizzabili dalla Compagnia.

Vivendo Personal Dealer

<Assicurazione individuale per la protezione del tenore di vita>

Documento informativo relativo al prodotto Assicurativo

AFI ESCA IARD S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: **Vivendo Personal Dealer**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Assicurazione individuale a protezione del tenore di vita. La Copertura Danni assicura i rischi Inabilità Totale e Temporanea e Perdita Involontaria d'Impiego.



Che cosa è Assicurato?

- ✓ **Inabilità Totale e Temporanea** (Copertura facoltativa);
- ✓ **Perdita Involontaria d'Impiego** (Copertura facoltativa).



Che cosa non è Assicurato?

Di seguito sono elencate le esclusioni operanti per le sole Coperture Danni.

Ai fini della Copertura **Inabilità Totale e Temporanea**, non sono considerati Infortunio o Malattia i seguenti stati e la Copertura è dunque esclusa nei casi di:

- ✗ lo stato di gravidanza;
- ✗ le cure termali o di disintossicazione;
- ✗ le fibrositi e la stanchezza cronica;
- ✗ le malattie psichiche con sindromi di tipo ansioso-depressivo, nevrotico, psicotico, neuropsichico e neuropsichiatrico, così come i loro seguiti e conseguenze, salvo in caso di ricovero ospedaliero in reparto psichiatrico di una durata superiore a 15 giorni consecutivi.

La Copertura **Perdita Involontaria d'Impiego** è sempre esclusa nei seguenti casi:

- ✗ percepimento di qualsiasi altro reddito da lavoro (inteso anche come altro reddito da lavoro dipendente);
- ✗ licenziamenti per "giusta causa";
- ✗ dimissioni;
- ✗ licenziamento dovuto a motivi disciplinari o professionali;
- ✗ licenziamenti comunicati da un datore di lavoro che sia coniuge o comunque parente, anche ascendente e discendente dell'Assicurato;
- ✗ cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali), contratti di lavoro intermittente e contratti stagionali;
- ✗ licenziamenti durante o al termine di un periodo di prova;
- ✗ contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
- ✗ licenziamenti per raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia" ovvero per il "pre-pensionamento con erogazione di incentivi all'esodo";
- ✗ accordi aventi ad oggetto risoluzioni consensuali e transazioni novative del rapporto di lavoro con l'erogazione di buonuscita;
- ✗ messa in mobilità del Lavoratore Dipendente che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
- ✗ situazioni di Disoccupazione che diano luogo all'Indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
- ✗ licenziamento per superamento del periodo di comporto (ossia a seguito di assenza per Malattia oltre il termine massimo consentito per la "conservazione" del posto di lavoro);
- ✗ l'Assicurato rientra nei casi di Disoccupazione parziale (lavori socialmente utili);
- ✗ l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di ente privato in modo consecutivo e con Contratto a tempo indeterminato o determinato con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
- ✗ licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dalla carcerazione del lavoratore;
- ✗ l'Assicurato non ha attivato l'iscrizione nella lista di collocamento salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità;
- ✗ l'Assicurato ha prestato la propria attività lavorativa come dipendente di ente privato con meno di 3 (tre) lavoratori assunti a tempo indeterminato.



Ci sono limiti di Copertura?

- ! Sono assicurabili le persone fisiche residenti in Italia, anche in qualità di dirigenti, funzionari, soci e legali rappresentanti di persone giuridiche muniti di idonei poteri.
 - ! Possono accedere alla Copertura **Inabilità Totale e Temporanea** esclusivamente le persone che siano Lavoratori Autonomi o Dipendenti del settore pubblico o privato, con età pari o inferiore ai 61 anni;
 - ! Possono accedere alla Copertura **Perdita Involontaria di Impiego** esclusivamente le persone che siano Lavoratori Dipendenti del settore privato, con età pari o inferiore ai 61 anni;
 - ! Se alla data della sottoscrizione, la somma tra l'età dell'assicurato e la durata delle Garanzie P.I. e/o I.T.T., relativa al periodo coperto dal Premio Unico anticipato, supera i 65 anni, non è possibile accedere alle Coperture.
 - ! Il Sinistro è indennizzabile solo se si verifica entro la data di scadenza della Garanzia, indicata nel Certificato di Polizza.
- Le **Coperture Danni** sono sottoposte ai seguenti periodi di Carenza e Franchigia:
- ! **Periodo di Carenza** pari a 90 giorni dalla Data di Decorrenza;
 - ! **Periodo di Franchigia Relativa** pari a 60 giorni decorrenti dalla data del Sinistro.



Dove vale la Copertura?

Le Coperture Assicurative hanno validità in tutti i Paesi del mondo.



Che obblighi ho?

- **Quando sottoscrivi il Contratto:** le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato, rese al momento della sottoscrizione e durante il Contratto, se inesatte o reticenti relativamente a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio assunto dalla Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione delle Coperture.
- **In corso di Contratto:** l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia la variazione del proprio stato professionale (ad es. passaggio da Lavoratore Dipendente del settore pubblico a quello privato o viceversa, da Lavoratore Autonomo a Lavoratore Dipendente, ecc.)
- **In caso di Sinistro:** i Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a mezzo raccomandata A.R. al seguente recapito: **AFI ESCA S.A. - UFFICIO SINISTRI - Foro Buonaparte 51 - 20121 MILANO ovvero a mezzo PEC**, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dal verificarsi del Sinistro.



Quando e come devo pagare?

Per i primi 3 anni di durata della Polizza fino ad un massimo di 10 anni (a scelta del Contraente), è dovuto il versamento di un Premio Unico Anticipato, a mezzo bonifico bancario intestato alla Compagnia/addebito SDD Core/pagamento diretto a favore dell'Intermediario delegato all'incasso. Per la durata residua del Contratto, è dovuto un Premio Periodico mediante addebito SEPA, rateizzabile semestralmente, trimestralmente ovvero mensilmente.

I Premi Periodici successivi devono essere versati mediante procedura di addebito SDD Core.

Per la sola Garanzia Perdita Involontaria d'Impiego, l'importo del Premio Periodico - da corrispondere per i periodi assicurativi successivi al periodo coperto dal Premio Unico Anticipato - può essere soggetto a variazione determinata dal rapporto Sinistri/Premi annuale. La Compagnia comunica tale variazione con un preavviso di 30 giorni al Contraente, il quale ha facoltà di recedere dal Contratto o dalla Garanzia Perdita d'Impiego entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di variazione.



Quando comincia la Copertura e quando finisce?

La Polizza produce i suoi effetti dalle ore 24 della Data di Decorrenza indicata nel Modulo di Proposta, ovvero, dalle ore 24 del giorno in cui è stato concesso il Finanziamento o dalla data di accollo di un Finanziamento già erogato, a condizione che: sia stato sottoscritto il Modulo di Proposta; siano state esplicate le formalità mediche di ammissione alla Copertura e che gli esiti siano stati valutati positivamente e accettati dalla Compagnia e che sia stato pagato il Premio.

Le Coperture cessano, in ogni caso, alle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo tra i seguenti eventi:

mancato pagamento dei Premi; esercizio del diritto di recesso; per l'Assicurato ammesso alla Copertura nella sua qualità di dirigente, funzionario, socio o legale rappresentante di una persona giuridica, quando cessa di svolgere questa funzione; per la Copertura **Inabilità Temporanea Totale**, alla data di inizio del pensionamento volontario ovvero allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della Proposta; per la Copertura **Perdita Involontaria d'Impiego**, alla data di inizio del pensionamento volontario ovvero allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione.

Le Coperture cessano altresì al momento della liquidazione della Prestazione Assicurata per Sinistro di una delle Coperture Vita.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 60 giorni di tempo dal momento in cui hai ricevuto comunicazione che il Contratto si è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare a **AFI ESCA S.A. - SERVIZIO CLIENTI, Foro Buonaparte 51 - 20121 Milano ovvero a mezzo PEC**, accompagnata dalla copia fronte-retro di un documento di identità.

In caso di recesso della Copertura Vita, decade automaticamente anche la Copertura Danni collegata.

Vivendo Personal Dealer <Assicurazione individuale abbinata ai mutui>

Documento informativo precontrattuale per i prodotti Assicurativi multirischio
(DIP aggiuntivo Multirischi)

AFI ESCA S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

AFI ESCA IARD S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

AFI ESCA 

AFI ESCA IARD 

<Prodotto: **Vivendo Personal Dealer** >

<DIP Aggiuntivo Multirischio di ultima pubblicazione>

14/01/2026

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti Assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento Assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti Assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

AFI ESCA S.A. / AFI ESCA IARD S.A. Rappresentanze Generali per l'Italia - Foro Buonaparte 51, 20121, Milano – tel.: 02.58324845 sito internet: www.afi-esca.it – e-mail: informazioni@afi-esca.com – PEC: afi-esca@legalmail.it

AFI ESCA S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia è iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione al n. I.00105.

AFI ESCA S.A. è una impresa di Assicurazione di diritto francese, con sede legale e direzione generale in 2, Quai Kléber, 67000 Strasburgo, Francia, abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento e sottoposta alla vigilanza dell'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

AFI ESCA S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 171.338.089 € di cui 12.359.520 € è il capitale sociale e 61.375.674 € è il totale delle riserve patrimoniali.

AFI ESCA IARD S.A. è una impresa di Assicurazione di diritto francese, con sede legale e direzione generale in 2, Quai Kléber, 67000 Strasburgo, Francia, soggetta a direzione e coordinamento di AFI ESCA S.A.

AFI ESCA IARD S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, è iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione al n. I.00102.

Per le Coperture Danni le Assicurazioni concluse per sottoscrizione del presente Prodotto sono stipulate con la rappresentanza generale per l'Italia di AFI ESCA IARD S.A.

AFI ESCA IARD S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 4.916.000 € di cui 5.000.010 € è il capitale sociale e 68.519,95 € è il totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 213%.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SCFR) disponibile sul sito internet dell'impresa: <https://www.afi-esca.com/informations-utiles/afi-esca-rapports-sur-la-solvabilite-et-la-situation-financiere/>

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Vivendo Personal Dealer è una assicurazione per la protezione del budget familiare, che permette di abbinare Coperture Danni alle Coperture Vita.



Che cosa è Assicurato?

Oltre alle Coperture Vita (Decesso e Invalidità Totale e Permanente) possono essere assicurate le seguenti Coperture Danni:

- ✓ **Inabilità Totale e Temporanea** sottoscrivibile esclusivamente dai Lavoratori Autonomi o Dipendenti del settore pubblico o privato;
- ✓ **Perdita Involontaria d'Impiego** sottoscrivibile esclusivamente dai Lavoratori Dipendenti del settore privato.

Le **Coperture Danni** sono Coperture opzionali, selezionabili al momento della sottoscrizione a fronte del pagamento di un Premio aggiuntivo.

Nel caso di Sinistro relativo alle **Coperture Danni** verrà liquidata dalla Compagnia una somma mensile, pari allo 0,6% dell'importo del Capitale Assicurato e nei seguenti limiti:

- Importo massimo della Rata mensile pari a 1.500 euro;
- Massimo n. 12 Rate mensili per Sinistro per la Copertura I.T.T. e massimo n. 8 Rate mensili per Sinistro per la Copertura P.I.;
- Massimo n. 3 Sinistri per l'intera durata del Contratto.



Che cosa NON è Assicurato?

Tutte le Coperture sono sempre escluse nei seguenti casi:

- dolo dell'Assicurato, del Contraente o del Beneficiario;
- Sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell'Assicurato, quali: il suicidio, se avviene nei primi 2 (due) anni dalla Data di Decorrenza; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati

Rischi esclusi

- volontariamente dall'Assicurato;
- Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico;
 - Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, la sommossa, ad eccezione fatta, in ogni caso, per i Sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, se ed in quanto l'Assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
 - Sinistri conseguenti a movimenti popolari, risse, crimini, delitti, atti di terrorismo, a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva, salvo i casi di legittima difesa;
 - Sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo di brevetto idoneo, ovvero Sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche o di sport aerei in genere;
 - Sinistri conseguenti alla partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
 - Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni, emanazioni di calore, inalazioni, radiazioni, se provenienti dalla modifica della struttura atomica;
 - Infortuni, Malattie, invalidità e infermità causati da operazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti a Malattia o Infortunio indennizzabili nei termini del Contratto;
 - Affezioni o Infortuni accertati da un punto di vista medico a una data anteriore rispetto alla Data di Decorrenza e non dichiarati in fase di sottoscrizione del Modulo di Proposta. I seguiti e le conseguenze delle affezioni e degli Infortuni dichiarati alla Compagnia sono comunque garantiti, tranne se oggetto di una Esclusione;
 - cure o interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della Polizza;
 - Aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi;
 - Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
 - Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressivi o stati paranoici;
 - Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate.

Tutte le Coperture sono inoltre escluse nei casi in cui il Sinistro sia causato dallo svolgimento di una delle seguenti attività professionali:

militare, vigile del fuoco, guardia giurata, addetto al soccorso alpino, lavoro su tetti ed impalcature > 20 m (es. muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino), attività a contatto con sostanze nocive o tossiche, esplosive e/o radioattive, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V, attività subacquee (es. sommozzatore), attività nel sottosuolo (es. speleologo, minatore), attività in alta montagna (es. guida alpina), pilota o membro dell'equipaggio di aerei privati e/o elicotteri, skipper, collaudatore di autoveicoli e motocicli, pilota professionista.

Le Garanzie Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Temporanea e Totale sono sempre escluse nei seguenti casi:

- Invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato preesistenti e noti all'Assicurato prima della Data di Decorrenza delle Coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
- Bungee jumping, basejump, tauromachia;
- Canyoning, rafting, kitesurf;
- Speleologia;
- Pratica di sport da combattimento (tranne se praticati in club o con licenza);
- Pratica di atletica pesante, rugby e football americano;
- Sci acrobatico, bobsleigh, combinata nordica, skeleton, skiatlon, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, alpinismo, scalata e trekking in montagna oltre 3.000 m, downhill;
- Immersioni oltre 20 m di profondità e speleosubacquee;
- Pratica di qualsiasi sport a titolo amatoriale o professionale che comporti un compenso o una remunerazione;
- Gare sportive (compresi gli allenamenti e le prove che le precedono) che richiedono l'utilizzo di animali, veicoli (con o senza motore) o imbarcazioni a motore;
- Dalla partecipazione a competizioni (o relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali o sport da combattimento in genere, salvo che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.



Ci sono limiti di Copertura?

Le Coperture Danni sono sottoposte alle seguenti regole di rimborso:

Al fine di richiedere la Prestazione Assicurata per **I.T.T.** o **P.I.**, è necessario completare almeno 30 giorni consecutivi (mensilità) di I.T.T. o P.I. successivi al periodo di Franchigia di 60 giorni. Sono indennizzabili esclusivamente i periodi pari a mensilità intere.



A chi è rivolto questo prodotto?

Vivendo Personal Dealer è rivolto alle persone fisiche che intendono garantire ai Beneficiari un capitale in caso di evento grave (Decesso e I.T.P.) e proteggendo con un unico prodotto anche il proprio reddito grazie alla possibilità di sottoscrivere le Garanzie I.T.T. e P.I., attivabili in base allo status lavorativo dell'assicurato al momento della sottoscrizione.

Vivendo Personal Dealer è altresì rivolto alle persone giuridiche che intendano assicurare le Figure Chiave all'interno della struttura organizzativa al fine di garantire la continuità aziendale.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio gravano costi di acquisizione. In particolare, le spese di emissione del Contratto sono prestabilite in misura fissa pari a 100,00 € e l'importo percepito dall'eventuale Intermediario è determinato in misura percentuale fino a un massimo del 70% del Premio Unico iniziale versato al netto delle imposte, e successivamente in misura percentuale fino a un massimo del 40% per il Premio Periodico versato al netto delle imposte. Non sono previsti altri costi.

es. se il Premio di Perfezionamento imponibile è pari a 1000,00 € la remunerazione massima del Distributore è pari a 700,00 € e le spese di emissione sono pari a 100,00 €.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ovvero a mezzo posta elettronica a: AFI ESCA S.A./AFI ESCA IARD S.A. - Foro Buonaparte, 51 – 20121, Milano Tel.: +39 02.583.248.45 - e-mail: reclami@afi-esca.com La Compagnia gestisce il reclamo dandovi riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it L'Autorità di Vigilanza del Paese di origine di AFI ESCA è l' ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito: www.acam-france.fr/rerelations-assures

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo <i>OPPURE</i> diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, individuabile accedendo al sito Internet: https://ec.europa.eu/info/file/finnet-complaint-form_it Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'Autorità Giudiziaria.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al Contratto	I Premi di Assicurazione per le Coperture Vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni, mentre quelli per le Coperture Danni sono soggetti ad un'imposta pari al 2,5% del Premio imponibile. Qualora il Contratto venga stipulato da un soggetto esercente attività d'impresa, in base alla normativa fiscale nazionale, i Premi versati sono deducibili dal reddito d'impresa se risulta rispettato il principio di inerenza a/l'attività stessa (Art. 109, c. 5 DPR n. 917/86). La deducibilità dei Premi è ammessa anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
---	--

Vivendo Personal Dealer

Assicurazione per la protezione del tenore di vita



Glossario

Appendice: il documento rilasciato posteriormente all'emissione del Certificato di Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del Contratto. L'Appendice costituisce parte integrante del Contratto.

Assicurato: la persona fisica alla quale si riferiscono il rischio e le relative Coperture.

Beneficiario: il soggetto cui viene liquidato l'Indennizzo al verificarsi del rischio assicurato.

Capitale Assicurato o Prestazione assicurata: la somma dovuta dalla Compagnia al Beneficiario, sotto forma di capitale, in base al Contratto in caso di Sinistro.

Cassa Integrazione Guadagni Edilizia: la Cassa Integrazione Guadagni, Ordinaria o Straordinaria, erogata agli operai, impiegati e quadri dipendenti di aziende edili ed affini e di aziende industriali del settore lapideo esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: la prestazione economica erogata dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) in sostituzione della retribuzione dei lavoratori in caso di eventi non dipendenti dall'azienda o dal lavoratore.

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: la prestazione economica erogata dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) in sostituzione della retribuzione dei lavoratori in caso di eventi straordinari stabiliti da un decreto ministeriale.

Certificato di Polizza o Polizza: il documento rilasciato dalla Compagnia al Contraente che, insieme alle Condizioni Generali di Assicurazione ed eventuali Appendici, prova il Contratto di Assicurazione.

Codice delle Assicurazioni Private o CAP: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

Compagnia/Compagnie:

Per le Coperture Vita AFI ESCA S.A.

Per le Coperture Danni AFI ESCA IARD S.A.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA): clausole di base previste da un Contratto di Assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del Premio, la decorrenza della Garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Condizioni Particolari: insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, aventi ad oggetto specifiche condizioni di accettazione del rischio da parte della Compagnia. Possono prevedere l'applicazione di sovrappremi e/o l'Esclusione di determinati rischi.

Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione con la Compagnia e si obbliga a pagare il Premio.

Contratto di Assicurazione o Contratto: il rapporto assicurativo oggetto delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

Copertura/Coperture: le Garanzie assicurative riconosciute dalla Compagnia all'Assicurato ai sensi del presente Contratto in forza delle quali la Compagnia è obbligata al pagamento dell'Indennizzo al verificarsi del Sinistro.

Coperture Danni: le Coperture assicurative al caso di Inabilità Totale e Temporanea (o Inabilità Temporanea Totale al Lavoro) e di Perdita Involontaria di Impiego (o Perdita di Impiego) prestate da AFI ESCA IARD S.A.

Copertura Vita: le Coperture assicurative relative al caso di Decesso e di Invalidità Totale e Permanente dell'Assicurato prestate da AFI ESCA S.A.

Data di Decorrenza: la data da cui le Coperture hanno effetto.

Decesso: la morte dell'Assicurato avvenuta per qualsiasi causa.

Disoccupazione: condizione in cui il Lavoratore Dipendente non ha un rapporto di lavoro attivo. Ai fini del presente contratto, si considera disoccupato anche chi lavora meno di 16 ore settimanali (es. contratti a chiamata). La Disoccupazione deve essere certificata dal Centro per l'Impiego.



Esclusione/i: tutte le situazioni, elencate nel Contratto di Assicurazione, il cui verificarsi rende inoperanti le Coperture.

Età Assicurativa: l'età dell'Assicurato che la Compagnia prende in considerazione per calcolare il Premio e l'Indennizzo del Contratto.

L'Età Assicurativa non coincide sempre con l'età anagrafica; per determinare l'Età Assicurativa, la Compagnia fa riferimento alla differenza tra l'anno di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione e l'anno di nascita dell'Assicurato.

Evento Assicurato: il verificarsi dell'evento previsto dalla Polizza che dà diritto alla prestazione assicurativa.

1. Per la Garanzia **Decesso:** l'Evento Assicurato corrisponde alla data del Decesso derivante da Infortunio o Malattia dell'Assicurato.
2. Per la Garanzia **Invalidità Totale e Permanente:** l'Evento Assicurato corrisponde alla data di richiesta di riconoscimento dell'Invalidità derivante da Infortunio o da Malattia, se riconosciuta.
3. Per la Garanzia **Inabilità Totale e Temporanea:** l'Evento Assicurato corrisponde: in caso di I.T.T. da Infortunio con la data dell'Infortunio stesso; in caso di I.T.T. da Malattia, con la data di diagnosi indicata nel certificato medico.
4. Per la Garanzia **Perdita Involontaria d'Impiego:** l'Evento Assicurato corrisponde alla data di interruzione del rapporto di lavoro dipendente.

Figura Chiave: dirigenti, dipendenti di imprese od enti con inquadramento di funzionari o quadri, nonché soci e/o legali rappresentanti di persone giuridiche, che ricoprono un ruolo strategico o con competenze difficilmente replicabili all'interno dell'Azienda.

Franchigia Relativa: rappresenta il periodo minimo di durata del Sinistro necessario affinché l'Assicurato abbia diritto all'Indennizzo. Se il Sinistro ha una durata inferiore alla Franchigia Relativa, nessuna prestazione è dovuta. Se invece supera tale periodo, l'Indennizzo viene riconosciuto a partire dalla data del Sinistro, includendo retroattivamente anche i giorni di Franchigia.

Inabilità Totale e Temporanea o I.T.T.: la perdita temporanea ed in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell'Assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa.

Indennizzo o Prestazione Assicurata: la somma dovuta dalla Compagnia al Beneficiario in base al Contratto in caso di Sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intermediario/Distributore: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa (ad esempio, gli agenti, i broker, etc.).

Invalidità Totale e Permanente o I.T.P.: la perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della generica capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta: tale Invalidità Totale e Permanente viene riconosciuta quando il grado percentuale di Invalidità Permanente dell'Assicurato sia pari o superiore al 60%, ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche secondo le Tabelle Riferimento Inail.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Lavoratori Dipendenti del settore privato: le persone fisiche che prestino il proprio lavoro, con qualunque qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base a un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali. Sono altresì assimilati ai Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all'Art. 50, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) lavoratori soci di cooperative, c) borse, assegni o sussidi a fin di studio o di addestramento, d) remunerazioni dei sacerdoti, g) indennità parlamentari ed assimilate.

Lavoratori Dipendenti del settore pubblico: le persone fisiche che siano Lavoratori Dipendenti presso la Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo fanno parte della Pubblica Amministrazione:

- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado;
- le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le aziende partecipate dallo Stato;
- le Regioni - le Province - i Comuni;
- le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- le Istituzioni Universitarie;
- le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- le Aziende e gli Enti del servizio sanitario Nazionale.

Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Modulo di Proposta o Proposta di Assicurazione: il modulo predisposto dalla Compagnia e sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate.



Perdita Involontaria d'Impiego o P.I.: la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, a seguito di:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- messa in mobilità.

Periodo di Carenza o Carenza: il periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale la Copertura ha un effetto limitato.

Periodo di Franchigia o Franchigia: il periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi del Contratto di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità. Tale periodo decorre dalla data del verificarsi del Sinistro.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Premio di Perfezionamento: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per la sottoscrizione della Polizza.

Premio Periodico: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, versata periodicamente all'inizio di ciascun periodo assicurativo secondo quanto previsto dal Contratto.

Premio Unico Anticipato: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, versata in un'unica soluzione al momento della stipula del Contratto.

Questionario Medico (QM): il documento che descrive lo stato di salute dell'Assicurato e che deve essere compilato e sottoscritto dall'Assicurato stesso prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione.

Ramo Assicurativo: Per ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un determinato rischio o a un gruppo di rischi tra loro simili, distinguendo il Ramo vita e il Ramo danni.

Riattivazione: la facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nel Contratto di Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

Ricorrenza Annuale: l'anniversario della Data di Decorrenza del Contratto di Assicurazione.

Riduzione: la facoltà dell'Assicurato di conservare la propria qualità, seppur per un capitale ridotto, avendo sospeso il pagamento dei Premi. Il Capitale Assicurato si riduce in proporzione al rapporto tra i Premi versati e i Premi originariamente previsti, sulla base di apposite clausole contrattuali.

Riscatto: la facoltà del Contraente di richiedere anticipatamente la liquidazione dell'eventuale prestazione maturata determinata in base alle condizioni di assicurazione.

Rivalsa: diritto della Compagnia di ottenere dall'Assicurato il rimborso di quanto pagato a titolo di Indennizzo, nei casi previsti dal Contratto.

Set Informativo: l'insieme dei documenti precontrattuali e contrattuali che la Compagnia è tenuta a consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, e cioè i DIP, le Condizioni Generali di Assicurazione con glossario e indice, il Modulo di Proposta.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Vivendo Personal Dealer

Assicurazione per la protezione del tenore di vita



Indice

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	1
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	1
Art. 1.1 - Prestazione Assicurata.....	1
Art. 1.2 – Prestazioni sottoscrivibili.....	1
ARTICOLO 2 – CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’	1
Art. 2.1 - Persone assicurabili.....	1
Art. 2.2 - Età al momento della sottoscrizione	1
Art. 2.3 - Residenza dell'Assicurato	1
Art. 2.4 - Modalità di sottoscrizione	2
Art. 2.5 - Ammissione alla Copertura	2
Art. 2.6 - Rifiuto di ammissione alla Copertura o applicazione di Condizioni Particolari.....	2
ARTICOLO 3 - BENEFICIARI DELLE COPERTURE.....	2
ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO.....	2
ARTICOLO 5 - CONDIZIONI, LIMITAZIONI E PRESTAZIONI RELATIVE ALLE COPERTURE	3
Art. 5.1 – A) Prestazione in Caso di Decesso	3
Art. 5.2 – B) Prestazione in Caso di Invalidità Totale e Permanente	3
Art. 5.3 - C) Prestazione in Caso di Inabilità Totale e Temporanea	4
Art. 5.4 - D) Prestazione in Caso di Perdita Involontaria d’Impiego	4
Art. 5.5 - Regola di rimborso.....	5
ARTICOLO 6 - ESCLUSIONI.....	6
Art. 6.1 - Esclusioni comuni a tutte le Garanzie	6
Art. 6.2 - Esclusioni riguardanti le Garanzie Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Totale e Temporanea	6
Art. 6.3 - Esclusioni riguardanti la Garanzia Inabilità Totale e Temporanea	7
Art. 6.4 - Esclusioni riguardanti la Garanzia Perdita Involontaria d’Impiego	7
Art. 6.5 – Periodo di Carenza per le Coperture Decesso e Invalidità Totale e Permanente	7
Art. 6.6 – Periodo di Carenza delle Coperture Inabilità Totale e Temporanea e Perdita Involontaria di Impiego .	8
Art. 6.7 – Periodo di Franchigia della Copertura Inabilità Totale e Temporanea	8
Art. 6.8 – Periodo di Franchigia della Copertura Perdita Involontaria di Impiego.....	9
ARTICOLO 7 - CONCLUSIONE E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, DURATA E CESSAZIONE DELLE COPERTURE.....	10



Art. 7.1 - Conclusione del Contratto	10
Art. 7.2 - Decorrenza delle Coperture	10
Art. 7.3 - Durata delle Coperture.....	10
Art. 7.4 - Cessazione delle Coperture	11
ARTICOLO 8 - RISCATTO, RIDUZIONE E RELATIVI COSTI.....	11
ARTICOLO 9 - REVOCA DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.....	11
ARTICOLO 10 - DIRITTO DI RECESSO	12
ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI E RIATTIVAZIONE.....	12
ARTICOLO 12 - MODIFICA DELLE GARANZIE	13
ARTICOLO 13 - PREMI	13
Art. 13.1 – Tariffazione e determinazione del Premio	13
Art. 13.2 - Importo e frazionamento	13
Art. 13.3 - Versamento del Premio	14
Art. 13.4 - Costi gravanti sul Premio	14
Art. 13.5 – Possibili variazioni del tasso dei Premi ricorrenti relativo alla Garanzia Perdita Involontaria d’Impiego	14
ARTICOLO 14 - DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI	15
Art. 14.1 - Decesso	15
Art. 14.2 - Invalidità Totale e Permanente.....	15
Art. 14.3 – Inabilità Totale Temporanea	16
Art. 14.4 – Perdita Involontaria d’Impiego	16
ARTICOLO 15 - LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.....	16
ARTICOLO 16 - CESSIONE DEI DIRITTI	16
ARTICOLO 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE.....	16
ARTICOLO 18 - IMPOSTE E TASSE	16
ARTICOLO 19 - SPESE VARIE.....	16
ARTICOLO 20 - GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE	17
ARTICOLO 21 - COMUNICAZIONI - RICHIESTA DI INFORMAZIONI - PROVA DEL CONTRATTO	17
ARTICOLO 22 - MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SET INFORMATIVO	17
ARTICOLO 23 - RECLAMI	17
ARTICOLO 24 - PRESCRIZIONE	18
ARTICOLO 25 - CONFLITTO D’INTERESSI	18

Vivendo Personal Dealer

Assicurazione per la protezione del tenore di vita



Condizioni Generali di Assicurazione

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Prestazione Assicurata

Il presente Contratto di Assicurazione si riferisce all'offerta congiunta delle seguenti Coperture assicurative:

- **Decesso e Invalidità Totale e Permanente** – “Coperture Vita”, prestate da AFI ESCA S.A.;
- **Inabilità Temporanea e Totale e Perdita Involontaria d'Impiego** – “Coperture Danni”, prestate da AFI ESCA IARD S.A.

Nel Modulo di Proposta, il Contraente dovrà selezionare le Coperture alle quali intende aderire.

Art. 1.2 – Prestazioni sottoscrivibili

Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta di Assicurazione, il Contraente può aderire alla sola offerta obbligatoria di base:

- a. Copertura per il solo caso di **Decesso** (valida per tutti gli Assicurati);

ovvero ad una delle formule congiunte delle seguenti Coperture:

- b. Copertura per il caso di **Decesso + Copertura per Invalidità Totale e Permanente** (valida per tutti gli Assicurati);
- c. Copertura per il caso di **Decesso + Copertura per Inabilità Totale e Temporanea** (valida per i Lavoratori Autonomi e per i Lavoratori Dipendenti del settore pubblico e privato);
- d. Copertura per il caso di **Decesso + Copertura per Invalidità Totale e Permanente + Inabilità Totale e Temporanea** (valida per lavoratori autonomi, dipendenti pubblici e privati);
- e. Copertura per il caso di **Decesso + Copertura per Inabilità Totale e Temporanea + Perdita Involontaria d'Impiego** (valida solo per i Lavoratori Dipendenti del settore privato);
- f. Copertura per il caso di **Decesso + Copertura per Invalidità Totale e Permanente + Inabilità Totale e Temporanea + Perdita Involontaria d'Impiego**.

Le Coperture sono valide e operanti solo se specificatamente indicate nel Certificato di Polizza e nelle sue eventuali successive Appendici.

ARTICOLO 2 – CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

Art. 2.1 - Persone assicurabili

Sono assicurabili le sole persone fisiche aventi i requisiti richiesti nei successivi articoli 2.2 e 2.3.

Art. 2.2 - Età al momento della sottoscrizione

Sono assicurabili le persone fisiche che al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione:

- a. nel caso di Copertura per Decesso, abbiano età inferiore ai 65 anni (non compiuti);
- b. nel caso di Copertura per Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Perdita Involontaria d'Impiego abbiano età pari o inferiore ai 61 anni.

Nel caso di Copertura per Inabilità Temporanea Totale sono assicurabili le persone fisiche che esercitino effettivamente un'attività lavorativa retribuita o comunque produttiva di reddito certificabile.

In via eccezionale, ove i richiedenti stiano beneficiando di una sospensione dell'attività lavorativa per congedo di maternità, congedo parentale, congedo di formazione, periodo sabbatico o per l'avvio di un'attività di impresa, potranno richiedere tali Garanzie a condizione che la ripresa dell'attività lavorativa avvenga entro 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

In caso contrario, le medesime Garanzie cesseranno e i relativi Premi verranno rimborsati ai richiedenti, su domanda di questi ultimi.

Art. 2.3 - Residenza dell'Assicurato

Per poter usufruire delle Coperture, l'Assicurato deve risiedere in Italia.



Art. 2.4 - Modalità di sottoscrizione

Il Contraente compila e sottoscrive il Modulo di Proposta di Assicurazione.

Nel caso in cui la persona da assicurare sia diversa dal Contraente, anch'essa dovrà sottoscrivere il Modulo di Proposta di Assicurazione. La persona da assicurare è altresì tenuta a adempiere alle formalità di cui al successivo Art. 2.5 come le saranno precisate al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Ciascun Assicurato, come individuato nel Modulo di Proposta di Assicurazione, deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui ai precedenti Artt. 2.1, 2.2 e 2.3.

Art. 2.5 - Ammissione alla Copertura

Per poter accedere alla Copertura:

- Il Contraente (o l'Assicurato se coincide con il Contraente) dovrà:
 - 1) sottoscrivere il Modulo di Proposta;
 - 2) versare il relativo Premio.
- Ciascun Assicurato dovrà:
 - 1) compilare il Questionario Medico (QM).

Art. 2.6 - Rifiuto di ammissione alla Copertura o applicazione di Condizioni Particolari

La Compagnia, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, può sempre rifiutare l'assunzione del rischio nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui dalla documentazione contrattuale, anche sanitaria, emergano rilevanti fattori di rischio;
- b) nel caso in cui dalla documentazione contrattuale emerga una richiesta di Copertura non congrua all'effettivo tenore di vita dell'Assicurato.

Il rifiuto espresso da una Compagnia vale agli effetti dell'espressione di rifiuto dell'altra Compagnia.

La Compagnia - nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) - può stabilire Condizioni Particolari di accettazione del rischio e prevedere l'applicazione di eventuali Sovrappremi o l'esclusione di determinati rischi.

Le eventuali Condizioni Particolari dovranno essere sottoscritte da parte del Contraente e/o dell'Assicurato.

ARTICOLO 3 - BENEFICIARI DELLE COPERTURE

La designazione di beneficio e le eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Il Contraente designa i Beneficiari e, in ogni momento, può revocare e modificare tale designazione ad eccezione dei seguenti casi:

- Dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di Revoca e l'accettazione del Beneficio;
- Dopo che si sia verificato l'evento che fa sorgere l'obbligo in capo alla Compagnia di eseguire la prestazione assicurata;
- Dopo che i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto al Contraente di volersi avvalere del Beneficio.

In tali casi le operazioni di Recesso, Pegno e Vincolo di Polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

I Beneficiari acquistano per effetto della designazione un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione (Art. 1920 c.c.).

In particolare, le somme loro corrisposte a seguito del Decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Le Prestazioni Assicurative sono liquidate:

- a) in caso di Decesso, al Beneficiario designato;
- b) per tutte le altre Garanzie, direttamente all'Assicurato.

ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato, rese al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, devono essere vere, esatte e complete.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta di Assicurazione relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio assunto dalla Compagnia, o comunque tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto l'esatto stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni Assicurate e, quindi, al Capitale Assicurato, nonché la cessazione delle Coperture ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell'Assicurato che, richieste dalla Compagnia all'atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta di Assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento del rilascio delle informazioni inerenti lo stato di salute dell'Assicurato e la Data di Decorrenza intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute, l'Assicurato deve darne sollecita comunicazione alla Compagnia al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione alle Coperture di cui all'Art. 2.5 e la



conseguente determinazione delle nuove condizioni per l'ammissione alle Coperture medesime; la mancata comunicazione alla Compagnia comporta la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni Assicurate e, quindi, al Capitale Assicurato, nonché la cessazione delle Coperture ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI, LIMITAZIONI E PRESTAZIONI RELATIVE ALLE COPERTURE

Il Contratto di Assicurazione prevede le seguenti prestazioni assicurative

- a.** prestazione in caso di **Decesso** (selezionabile da tutti gli Assicurati);
- b.** prestazione in caso di **Invalità Totale e Permanente** (selezionabile da tutti gli Assicurati);
- c.** prestazione in caso di **Inabilità Temporanea Totale** (selezionabile esclusivamente dai Lavoratori Autonomi e Lavoratori Dipendenti del settore privato e pubblico);
- d.** prestazione in caso di **Perdita Involontaria d'Impiego** (selezionabile esclusivamente dai Lavoratori Dipendenti del settore privato).

Le Garanzie sono prestate nei limiti delle Esclusioni, comuni e specifiche, di cui agli Artt. 6 e seguenti.

L'Assicurato dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute nella Proposta di Assicurazione relative alla compilazione del Questionario Medico.

Art. 5.1 – A) Prestazione in Caso di Decesso

Assicurati Garantiti

La Garanzia si applica a tutti gli Assicurati.

Rischio Assicurato

L'Evento Assicurato è il Decesso dell'Assicurato derivante da Infortunio o Malattia.

Prestazione Assicurata

In caso Decesso dell'Assicurato derivante da Infortunio o Malattia occorso durante la vigenza del Contratto di Assicurazione, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari l'importo del Capitale Assicurato.

L'ammontare del Capitale Assicurato deve essere indicato sul Modulo di Proposta e deve essere compreso tra 10.000,00 € e 250.000,00 €.

Alla scadenza dell'Assicurazione relativa a ciascun Assicurato, qualora nel corso della sua vigenza non si fosse verificato l'evento coperto dal rischio (Decesso dell'Assicurato), la Copertura cessa, la Compagnia non è soggetta ad alcun obbligo e i Premi versati resteranno definitivamente acquisiti da quest'ultima.

La presente Garanzia viene prestata

- senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, fatte salve le Esclusioni di cui agli Artt. 6.1 e 6.2 che seguono, che possono comportare la Riduzione o il venir meno della Copertura;
- fino allo scadere del mese solare di compimento del 70° anno di vita dell'Assicurato;
- fino alla data di scadenza della Garanzia, come indicata nel Certificato di Polizza o eventuali successive Appendici.

Carenza

L'efficacia della Copertura Decesso, se derivante da Malattia dell'Assicurato, è subordinata a un periodo di Carenza 6 (sei) mesi decorrenti dalla Data di adesione, durante il quale l'assicurazione resta sospesa.

Se l'Evento Assicurato – Decesso dell'Assicurato - si verifica durante detto periodo di Carenza la Compagnia, salvo determinate ipotesi indicate all'Art. 6.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, non è tenuta al pagamento del Capitale Assicurato ma si limita a restituire il Premio versato al netto delle imposte applicate alle Coperture Danni.

Art. 5.2 – B) Prestazione in Caso di Invalità Totale e Permanente

Assicurati garantiti

La Garanzia I.T.P. è selezionabile da tutti gli Assicurati.

Rischio Assicurato

L'Evento Assicurato è l'Invalità Totale e Permanente derivante da Infortunio o Malattia dell'Assicurato che comportino una Invalità Totale e Permanente - riconosciuta ed accertata - di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato, nel corso del periodo di vigenza della Copertura e prima del compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età dell'Assicurato.

Il grado di Invalità Totale e Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. che disciplina la materia di cui al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche.

Prestazione Assicurata

In caso di Invalità Totale e Permanente dell'Assicurato - derivante da Infortunio o Malattia – riconosciuta ed accertata durante la vigenza del Contratto di Assicurazione, la Compagnia si impegna a corrispondere all'Assicurato l'importo del Capitale Assicurato. L'ammontare del Capitale Assicurato deve essere selezionato sul Modulo di Proposta sulla base delle opzioni disponibili.

A seguito del pagamento della Prestazione Assicurata, la Garanzia si estingue e nulla è dovuto per il caso di successivo Decesso dell'Assicurato.



Alla scadenza dell'Assicurazione relativa a ciascun Assicurato, qualora nel corso della sua vigenza non si fosse verificato l'evento coperto dal rischio (Invalidità Totale e Permanente dell'Assicurato), la Copertura cessa, la Compagnia non è soggetta ad alcun obbligo e i Premi versati resteranno definitivamente acquisiti da quest'ultima.

La presente Garanzia viene prestata

- senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, fatte salve le Esclusioni comuni e specifiche di cui all'Art. 6.1 e 6.2 che seguono, e che possono comportare la Riduzione o il venire meno della Copertura;
- fino alla data di scadenza della Garanzia, come indicata nel Modulo di Proposta o eventuali successive Appendici;
- fino allo scadere del mese solare di compimento del 65° anno di vita dell'Assicurato.

Carenza

L'efficacia della Copertura Invalidità Totale e Permanente, se derivante da Malattia dell'Assicurato, è subordinata a un periodo di Carenza di 6 (sei) mesi decorrenti dalla Data di Decorrenza, durante il quale l'Assicurazione resta sospesa.

Se l'Evento Assicurato – I.T.P. dell'Assicurato - si verifica durante detto periodo di Carenza la Compagnia, salvo determinate ipotesi indicate all'Art. 6.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, non è tenuta al pagamento del Capitale Assicurato ma si limita a restituire il Premio versato al netto delle imposte applicate alle Coperture Danni.

Art. 5.3 - C) Prestazione in Caso di Inabilità Totale e Temporanea

Assicurati garantiti

La Garanzia è selezionabile esclusivamente dagli Assicurati che siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti del settore pubblico o privato.

Rischio Assicurato

L'Evento Assicurato è l'Inabilità Totale e Temporanea derivante da Infortunio o Malattia dell'Assicurato.

L'Assicurato si definisce temporaneamente "inabile totale al lavoro" se, a causa di un Infortunio o Malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che - al giorno in cui si verifica il Sinistro – l'Assicurato eserciti effettivamente un'attività lavorativa regolare retribuita o produttiva di reddito certificabile.

Prestazione Assicurata

La Copertura prevede, in caso di Inabilità Totale e Temporanea, la liquidazione mensile di una somma determinata nei limiti di cui al successivo Art. 5.5, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e fino ad un massimo di 3 Sinistri per tutta la durata contrattuale.

Le prestazioni cessano immediatamente in caso di ripresa di un'attività lavorativa da parte dell'Assicurato, nonché in tutti i casi di cessazione delle Coperture come precisati al successivo Art. 7.

Alla scadenza dell'Assicurazione relativa a ciascun Assicurato, qualora nel corso della sua vigenza non si fosse verificato l'evento coperto dal rischio (Inabilità Totale e Temporanea dell'Assicurato), la Copertura cessa, la Compagnia non è soggetta ad alcun obbligo e i Premi versati resteranno definitivamente acquisiti da quest'ultima.

La presente Garanzia viene prestata:

- senza limiti territoriali salvo le Esclusioni specifiche previste agli Artt. 6.2 e 6.3 che seguono e che possono comportare la Riduzione o il venire meno della Copertura;
- fino alla data di inizio del pensionamento volontario dell'Assicurato;
- fino alla data di scadenza della Garanzia ovvero allo scadere della durata massima del Contratto determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della Proposta, come da tabella allegata all'Art. 7.

Carenza

La Copertura per il caso di Inabilità Totale e Temporanea è sottoposta ad un periodo di Carenza di 90 giorni decorrenti dalla Data di adesione all'Assicurazione.

Franchigia

La Copertura per il caso di Inabilità Totale e Temporanea è sottoposta ad un Periodo di Franchigia Relativa pari a 60 giorni decorrenti dalla data del Sinistro.

Se - dopo aver ripreso l'attività lavorativa ed entro 30 giorni dalla ripresa dell'attività - l'Assicurato subisce una nuova interruzione di lavoro a causa della stessa Malattia o Infortunio, la Copertura viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia.

Se invece il nuovo Sinistro è dovuto a una causa diversa dalla precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo di Franchigia.

Art. 5.4 - D) Prestazione in Caso di Perdita Involontaria d'Impiego

Assicurati garantiti

La Garanzia è selezionabile esclusivamente dagli Assicurati che siano Lavoratori Dipendenti del settore privato, assunti con Contratto a tempo indeterminato presso aziende con un minimo di 3 (tre) dipendenti.



Rischio assicurato

L'Evento Assicurato è la Perdita Involontaria di Impiego dell'Assicurato.

Prestazione Assicurata

La Copertura prevede, in caso di Perdita Involontaria di Impiego dell'Assicurato, la liquidazione mensile all'Assicurato di una somma, determinata nei limiti di cui al successivo Art. 5.5, per un massimo di 8 rate mensili per Sinistro e con un massimo di n. 3 (tre) Sinistri per tutta la durata del Contratto.

Se mentre la Compagnia corrisponde la prestazione l'Assicurato intraprende un'attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente, il pagamento dell'Indennizzo viene interrotto definitivamente.

Tuttavia, se la nuova attività lavorativa dell'Assicurato viene svolta con Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con durata inferiore ai 6 (sei) mesi, il pagamento dell'Indennizzo viene sospeso per la durata del Contratto di lavoro. Alla scadenza di tale Contratto, se persiste lo stato di Disoccupazione dell'Assicurato, il pagamento dell'Indennizzo riprende e viene considerato dalla Compagnia come continuazione del Sinistro iniziale.

Per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi, decorsi i quali l'interruzione sarà definitiva.

La presente Garanzia viene prestata:

- senza limiti territoriali, fatte salve le Esclusioni specifiche di cui all'Art. 6.5 che segue, che possono determinare la Riduzione o il venir meno della Copertura;
- fino alla data di inizio del pensionamento volontario dell'Assicurato;
- fino alla data di scadenza della Garanzia o allo scadere della durata massima del Contratto determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della Proposta, come da tabella allegata all'Art. 7.

Carenza

La Copertura per il caso di Perdita Involontaria di Impiego è sottoposta ad un periodo di Carenza di 90 giorni decorrenti dalla Data di adesione all'Assicurazione.

Franchigia

La Copertura per la Perdita Involontaria di Impiego è sottoposta ad un Periodo di Franchigia Relativa pari a 60 giorni decorrenti dalla data del Sinistro.

Art. 5.5 - Regola di rimborso

Nel caso di Sinistro relativo alle Coperture **Inabilità Totale e Temporanea** e **Perdita Involontaria di Impiego** la Compagnia liquida una somma mensile pari allo **0,6% del Capitale Assicurato** indicato nel Modulo di Proposta e riportato nel Certificato di Polizza (o sue eventuali successive Appendici), nel rispetto dei limiti che seguono.

Inabilità Totale e Temporanea:

- Importo massimo della Rata mensile pari a € 1.500;
- Massimo n. 12 Rate mensili per Sinistro;
- Massimo n. 3 Sinistri per l'intera durata del Contratto.

Perdita Involontaria di Impiego:

- Importo massimo della Rata mensile pari a € 1.500;
- Massimo n. 8 Rate mensili per Sinistro;
- Massimo n. 3 Sinistri per l'intera durata del Contratto.

! Nel caso di Sinistro relativo alla Coperture Inabilità Totale e Temporanea e Perdita Involontaria di Impiego, l'importo della Prestazione Assicurata (Rata mensile) non può superare l'80% dell'importo netto relativo alla retribuzione mensile percepita all'Assicurato fino al momento del Sinistro, risultante da:

- ultimi due cedolini in caso di Lavoratore Dipendente;
- dichiarazione dei redditi per i Lavoratori Autonomi.

ESEMPIO:

Polizza con Capitale Assicurato pari a € 200.000,00 e Garanzia P.I. o I.T.T.
Retribuzione netta mensile dell'Assicurato alla data del Sinistro pari a €1.000,00

Indennizzo massimo mensile = 0,6% x € 200.000 = € 1.200,00

Retribuzione netta mensile dell'Assicurato alla data del Sinistro = € 1.000,00

L'Indennizzo mensile liquidabile non può superare l'80% della retribuzione mensile netta dell'Assicurato → € 1.200,00 / € 1.000,00 = 120% → Indennizzo mensile non liquidabile

A quanto ammonta l'Indennizzo mensile liquidabile in caso di P.I. o I.T.T.?

Viene applicato automaticamente l'importo minore tra l'importo della Rata mensile (Capitale Assicurato x 0,6%) e l'80% della retribuzione netta mensile dell'Assicurato:

Indennizzo mensile liquidabile = 80% x € 1.000,00 € = € 800,00 (minore di 1.200,00 €)



ARTICOLO 6 – ESCLUSIONI, CARENZE E FRANCHIGIE

Art. 6.1 - Esclusioni comuni a tutte le Garanzie

Tutte le Coperture sono escluse nei seguenti casi:

- Dolo dell'Assicurato, dell'Aderente o del Beneficiario;
- Sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell'Assicurato, quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato;
- Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico;
- Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, ad esempio, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, la sommossa, ad eccezione fatta, in ogni caso, per i Sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, se ed in quanto l'Assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
- Sinistri conseguenti a movimenti popolari, risse, crimini, delitti, atti di terrorismo, a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva, salvo i casi di legittima difesa;
- Sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo di brevetto idoneo, ovvero Sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche o di sport aerei in genere;
- Sinistri conseguenti alla partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni, emanazioni di calore, inalazioni, radiazioni, se provenienti dalla modifica della struttura atomica;
- Infortuni, Malattie, invalidità e infermità causati da operazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti a Malattia o Infortunio indennizzabili nei termini del Contratto;
- Afezioni o Infortuni accertati da un punto di vista medico a una data anteriore rispetto alla Data di Decorrenza. I seguiti e le conseguenze delle afezioni e degli Infortuni dichiarati alla Compagnia sono comunque garantiti, tranne se oggetto di una Esclusione;
- Cure o interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della Polizza;
- Aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi;
- Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
- Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi;
- Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate.

Le Coperture sono inoltre escluse nei casi in cui il Sinistro sia causato dallo svolgimento di una delle seguenti attività professionali:

militare, vigile del fuoco, guardia giurata, addetto al soccorso alpino, lavoro su tetti ed impalcature > 20 m (es. muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino), attività a contatto con sostanze nocive o tossiche, esplosive e/o radioattive, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V, attività subacquee (es. sommozzatore), attività nel sottosuolo (es. speleologo, minatore), attività in alta montagna (es. guida alpina), pilota o membro dell'equipaggio di aerei privati e/o elicotteri, skipper, collaudatore di autoveicoli e motocicli, pilota professionista.

Art. 6.2 - Esclusioni riguardanti le Garanzie Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Totale e Temporanea

Le Coperture Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Temporanea Totale sono sempre escluse nei seguenti casi:

- Invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato preesistenti e noti all'Assicurato prima della Data di Decorrenza delle Coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
- Bungee jumping, basejump, tauromachia;
- Canyoning, rafting, kitesurf;
- Speleologia;
- Pratica di sport da combattimento (tranne se praticati in club o con licenza);
- Pratica di atletica pesante, rugby e football americano;
- Sci acrobatico, bobsleigh, combinata nordica, skeleton, skiatlon, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, alpinismo, scalata e trekking in montagna oltre 3.000 m, downhill;
- Immersioni oltre 20 m di profondità e speleosubacquee;
- Pratica di qualsiasi sport a titolo amatoriale o professionale che comporti un compenso o una remunerazione;



- Gare sportive (compresi gli allenamenti e le prove che le precedono) che richiedono l'utilizzo di animali, veicoli (con o senza motore) o imbarcazioni a motore;
- Dalla partecipazione a competizioni (o relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali o sport da combattimento in genere, salvo che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.

Art. 6.3 - Esclusioni riguardanti la Garanzia Inabilità Totale e Temporanea

La Copertura Inabilità Totale e Temporanea è sempre esclusa, oltre ai casi menzionati agli Articoli 6.1 e 6.2, anche con riguardo ai casi indicati nel presente Articolo 6.3.

Non sono considerati Infortunio o Malattia ai fini della Copertura in oggetto e non sono indennizzabili le seguenti circostanze:

- Lo stato di gravidanza;
- Le cure termali o di disintossicazione;
- Le fibrositi e la stanchezza cronica;
- Le Malattie psichiche con sindromi di tipo ansioso-depressivo, nevrotico, psicotico, neuropsichico neuropsichiatrico, così come i loro seguiti e conseguenze, salvo in caso di ricovero ospedaliero in reparto psichiatrico di una durata superiore a 15 giorni consecutivi.

Art. 6.4 - Esclusioni riguardanti la Garanzia Perdita Involontaria d'Impiego

La Copertura Perdita Involontaria di Impiego è sempre esclusa nei seguenti casi:

- Percepimento di qualsiasi altro reddito da lavoro (inteso anche come altro reddito da lavoro dipendente);
- Licenziamenti per "giusta causa";
- Dimissioni;
- Licenziamento dovuto a motivi disciplinari o professionali;
- Licenziamenti comunicati da un datore di lavoro che sia coniuge o comunque parente, anche ascendente e discendente dell'Assicurato;
- Cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali), contratti di lavoro intermittente e contratti stagionali;
- Licenziamenti durante o al termine di un periodo di prova;
- Contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
- Licenziamenti per raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia" ovvero per il "pre-pensionamento con erogazione di incentivi all'esodo";
- Accordi aventi ad oggetto risoluzioni consensuali e transazioni novative del rapporto di lavoro con l'erogazione di buonuscita;
- Messa in mobilità del Lavoratore Dipendente che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
- Situazioni di Disoccupazione che diano luogo all'Indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
- Licenziamento per superamento del periodo di comporto (ossia a seguito di assenza per Malattia oltre il termine massimo consentito per la "conservazione" del posto di lavoro);
- L'Assicurato rientra nei casi di Disoccupazione parziale (lavori socialmente utili);
- L'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di ente privato in modo consecutivo e con Contratto a tempo indeterminato o determinato con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
- Licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dalla carcerazione del lavoratore;
- L'Assicurato non ha attivato l'iscrizione nella lista di collocamento salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità;
- L'Assicurato ha prestato la propria attività lavorativa come dipendente di ente privato con meno di 3 lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Art. 6.5 – Periodo di Carenza per le Coperture Decesso e Invalidità Totale e Permanente

! La Garanzia **Decesso** e la Garanzia **Invalidità Totale e Permanente**, se derivano da Malattia, sono sottoposte ad un periodo di Carenza di 6 (sei) mesi dalla Data di Decorrenza (come stabilita al successivo art. 7.2), durante il quale l'Assicurazione resta sospesa.



Se l'Evento Assicurato - Decesso o Invalidità Totale e Permanente dell'Assicurato - si verifica durante il Periodo di Carenza, la Compagnia non è tenuta al pagamento del Capitale Assicurato ma si limita a restituire i Premi versati al netto delle eventuali imposte, ove dovute.

ESEMPIO:

Polizza con Decorrenza in data 1° gennaio 2025 con Garanzie Decesso e Invalidità Totale e Permanente.

Cosa avviene in caso di Sinistro Decesso o I.T.P.?

- 1) **Sinistro avvenuto prima** del superamento del Periodo di Carenza (6 mesi da Data di Decorrenza):
es. Sinistro avvenuto in data 15 marzo 2025 → la Compagnia non è tenuta al pagamento della Prestazione Assicurata e restituisce il Premio versato al netto delle eventuali imposte.
- 2) **Sinistro avvenuto dopo** il superamento del Periodo di Carenza (6 mesi da Data di Decorrenza):
es. Sinistro avvenuto in data 15 settembre 2025 → la Compagnia, se il Sinistro è indennizzabile ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, procede alla liquidazione della Prestazione Assicurata.

Tale limitazione non si applica e, pertanto, la Compagnia corrisponde integralmente la Prestazione Assicurata se, durante il periodo di Carenza, il Sinistro indennizzabile avviene per conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti Malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di Decorrenza della Copertura: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite endemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di Decorrenza della Copertura;
- c) di Infortunio dell'Assicurato avvenuto dopo la Data di Decorrenza della Copertura, intendendo per Infortunio, fermo quanto disposto dal presente articolo in relazione ai casi di Esclusione, l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano conseguenza il Decesso.

Art. 6.6 – Periodo di Carenza delle Coperture Inabilità Totale e Temporanea e Perdita Involontaria di Impiego

! La Garanzia **Inabilità Totale e Temporanea** e la Garanzia **Perdita Involontaria d'Impiego** sono sottoposte ad un periodo di Carenza di 90 giorni dalla Data di Decorrenza (come stabilita al successivo art. 7.2), durante il quale l'Assicurazione resta sospesa.

Se l'Evento Assicurato – Inabilità Totale e Temporanea o Perdita d'Impiego dell'Assicurato - si verifica durante il Periodo di Carenza, la Compagnia non è tenuta al pagamento del Capitale Assicurato.

La Compagnia non è tenuta alla restituzione del Premio versato al netto delle eventuali imposte e la Copertura resterà in vigore.

ESEMPIO:

Polizza con Decorrenza in data 1° gennaio 2025 con Garanzie I.T.T. e P.I.

Cosa avviene in caso di Sinistro I.T.T. o P.I.?

- 3) **Sinistro avvenuto prima** del superamento del Periodo di Carenza (90 giorni da Data di Decorrenza):
es. Sinistro avvenuto in data 4 febbraio 2025 → la Compagnia non è tenuta al pagamento della Prestazione Assicurata. La Compagnia non procede alla restituzione del Premio e la Copertura rimane in vigore.
- 4) **Sinistro avvenuto dopo** il superamento del Periodo di Carenza (90 giorni da Data di Decorrenza):
es. Sinistro avvenuto in data 15 aprile 2025 → la Compagnia, se il Sinistro è indennizzabile ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, procede alla liquidazione della Prestazione Assicurata.

Art. 6.7 – Periodo di Franchigia della Copertura Inabilità Totale e Temporanea

Se l'Evento Assicurato - Inabilità Totale e Temporanea dell'Assicurato - si verifica durante il Periodo di Franchigia

! La Garanzia **Inabilità Totale Temporanea** è sottoposta ad un periodo di **Franchigia Relativa pari a 60** giorni dalla Data del Sinistro.

Relativa, la liquidazione della Prestazione Assicurata rimane sospesa fino al termine del Periodo di Franchigia Relativa. Se l'Inabilità Totale e Temporanea accertata supera il Periodo di Franchigia Relativa di almeno una mensilità (30 giorni), la Compagnia procede alla liquidazione della Prestazione Assicurata incluso gli importi maturati a partire dalla data del Sinistro.



! La Compagnia procede alla liquidazione della Prestazione Assicurata **esclusivamente con riferimento ai periodi di I.T.T. pari a una o più mensilità complete (30 giorni)**.

ESEMPIO:

Polizza con Garanzia Inabilità Temporanea Totale.

Cosa avviene in caso di Sinistro I.T.T.?

1) Inabilità Totale e Temporanea accertata **minore di 60 giorni** (Franchigia Relativa) → la durata dell'I.T.T. non supera la durata del Periodo di Franchigia Relativa → la Compagnia **non** procede alla liquidazione della Prestazione Assicurata;

es. I.T.T. accertata pari a 49 giorni → 49 giorni < 60 giorni → I.T.T. non liquidabile.

2) Inabilità Totale e Temporanea accertata **maggiore di 60 giorni** (Franchigia Relativa) → la durata dell'I.T.T. supera la durata del Periodo di Franchigia Relativa → al 90° giorno, la Compagnia procede alla liquidazione della Prestazione Assicurata rimasta sospesa durante il Periodo di Franchigia Relativa e liquida una Rata per ogni mensilità intera successiva (30 giorni) di I.T.T. fino a un massimo di n. 12 Rate per Sinistro.

es. I.T.T. pari a 93 giorni → 93 giorni > 60 giorni → I.T.T. liquidabile.

Al 90° giorno → la Compagnia procede alla liquidazione della Prestazione Assicurata rimasta sospesa (60 giorni di Franchigia = n. 2 mensilità) + liquidazione della Rata Assicurata relativa alla mensilità intera successiva (33 giorni = 1 sola mensilità intera completa di 30 giorni).

! Non sono in nessun caso indennizzabili i periodi di **I.T.T.** con durata inferiore ai 30 giorni (mensilità).

ESEMPIO:

Durata I.T.T. = 75 giorni.

I.T.T. di durata pari a 75 giorni → il periodo di I.T.T. accertato supera la durata del Periodo di Franchigia Relativa di 15 giorni ma la durata del periodo successivo è inferiore a 30 giorni (mensilità).

→ al **75° giorno**, termina il periodo di I.T.T. prima che si completi la mensilità intera successiva (30 giorni) successiva al Periodo di Franchigia Relativa: l'Assicurato **NON** matura il diritto alla Prestazione Assicurata.

In questo caso, la Compagnia NON procede alla liquidazione della Prestazione Assicurata.

es. se I.T.T. in data 15 giugno 2025 e durata I.T.T. fino al 29 agosto 2025 → il periodo di I.T.T. supera la durata della Franchigia Relativa (60 giorni) ma la mensilità successiva non è completata: 29 agosto – 15 giugno = 75 giorni. → 75 giorni – 60 giorni = 15 giorni = n. 0 mensilità.

Art. 6.8 – Periodo di Franchigia della Copertura Perdita Involontaria di Impiego

! La Garanzia **Perdita Involontaria d'Impiego** è sottoposta ad un periodo di Franchigia Relativa pari a 60 giorni dalla Data del Sinistro.

Se l'Evento Assicurato - Perdita Involontaria d'Impiego dell'Assicurato - si verifica durante il Periodo di Franchigia Relativa, la liquidazione della Prestazione Assicurata rimane sospesa fino al termine del Periodo di Franchigia Relativa. Se la durata della Perdita d'Impiego supera il Periodo di Franchigia Relativa di 60 giorni di almeno una mensilità (30 giorni), la Compagnia procede alla liquidazione della Prestazione Assicurata incluso gli importi maturati a partire dalla data del Sinistro.



ESEMPIO:

Polizza con Garanzia Perdita Involontaria d'Impiego.

Cosa avviene in caso di Sinistro Perdita Involontaria d'Impiego?

1) In caso di Perdita d'Impiego con durata Disoccupazione **inferiore ai 60 giorni** il periodo di Disoccupazione non supera la durata del Periodo di Franchigia Relativa → la Compagnia **non** procede alla liquidazione della Prestazione Assicurata;

es. I.T.T. accertata pari a 49 giorni → 49 giorni < 60 giorni → I.T.T. non liquidabile.

2) In caso di Perdita d'Impiego con durata Disoccupazione **superiore ai 60 giorni** il periodo di Disoccupazione supera la durata del Periodo di Franchigia Relativa → al 90° giorno, la Compagnia procede alla liquidazione della Prestazione Assicurata rimasta sospesa durante il Periodo di Franchigia Relativa e liquidava una Rata per ogni mensilità intera successiva (30 giorni) di Perdita d'Impiego fino a un massimo di n. 12 Rate per Sinistro.

es. Disoccupazione pari a 93 giorni → 93 giorni > 60 giorni → Perdita Involontaria d'Impiego liquidabile.

Al 90° giorno → la Compagnia procede alla liquidazione della Prestazione Assicurata rimasta sospesa (60 giorni di Franchigia = n. 2 mensilità) + liquidazione della Rata Assicurata relativa alla mensilità intera successiva (33 giorni = 1 sola mensilità intera completa di 30 giorni).

! La Compagnia procede alla liquidazione della Prestazione Assicurata **esclusivamente con riferimento ai periodi di Perdita Involontaria d'Impiego pari a una o più mensilità complete (30 giorni).**

ESEMPIO:

Durata Perdita d'Impiego = 75 giorni.

Perdita d'Impiego con Disoccupazione di durata pari a 75 giorni → la Perdita d'Impiego supera la durata del Periodo di Franchigia Relativa di 15 giorni ma la durata del periodo successivo è inferiore a 30 giorni (mensilità).

→ al **75° giorno**, termina il periodo di Disoccupazione prima che si completi la mensilità intera successiva (30 giorni): l'Assicurato **NON** matura il diritto alla Prestazione Assicurata.

In questo caso **la Compagnia NON procede alla liquidazione della Prestazione Assicurata.**

es. se Perdita d' Impiego in data 15 giugno 2025 e durata Disoccupazione fino al 29 agosto 2025 → il periodo di Disoccupazione supera la durata della Franchigia Relativa (60 giorni) ma la mensilità successiva non è completata: 29 agosto – 15 giugno = 75 giorni. → 75 giorni – 60 giorni = 15 giorni = n. 0 mensilità.

! Non sono in nessun caso indennizzabili i periodi di **Perdita Involontaria d'Impiego** con durata inferiore ai 30 giorni (mensilità).

ARTICOLO 7 - CONCLUSIONE E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, DURATA E CESSAZIONE DELLE COPERTURE

Se la Compagnia accetta il rischio, redige e invia al Contraente il Certificato di Polizza che precisa le Garanzie accordate, l'importo del Capitale Assicurato al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione e alla fine di ogni anno solare, la Data di Decorrenza e quella di scadenza del Contratto e i Beneficiari designati.

Art. 7.1 - Conclusione del Contratto

Il Contratto di Assicurazione si conclude alla data in cui il Contraente riceve dalla Compagnia il Certificato di Polizza. Se la Compagnia rifiuta il rischio, ne dà comunicazione al Contraente tramite lettera raccomandata A.R. e procede al rimborso degli eventuali Premi versati al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Il Contraente è tenuto a restituire alla Compagnia la copia firmata del Certificato di Polizza.

La mancata restituzione del Certificato di Polizza non condiziona comunque né la validità del Contratto né la Data di Decorrenza. La mancata sottoscrizione del Certificato di Polizza da parte del Contraente non potrà essere opposta alla Compagnia in caso di controversia sulle Garanzie prestate o sulle somme assicurate o sul loro limite, purché la Compagnia abbia adempiuto a quanto richiesto dall'Art. 2.6.

Art. 7.2 - Decorrenza delle Coperture

L'Assicurazione relativa a ciascun assicurato produce i suoi effetti dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza indicata sul Certificato di Polizza, a condizione che sia stato versato il Premio.

Art. 7.3 - Durata delle Coperture

La durata delle Coperture, con riguardo all'Assicurazione conclusa da ciascun assicurato, può variare secondo quanto prescelto dall'Assicurato al momento della sottoscrizione Modulo di Proposta (ed ivi riportato), compatibilmente con



l'età dell'Assicurato che - al momento della sottoscrizione del Modulo - deve essere compresa tra i 18 e i 64 anni.

Art. 7.4 - Cessazione delle Coperture

Le Coperture cessano alla scadenza del termine prescelto dall'Assicurato e riportato nel Modulo di Proposta.

Le Coperture cessano comunque, anche prima della scadenza sopra indicata, alle ore 24 del giorno in cui si verifica uno tra i seguenti eventi:

- esercizio del diritto di recesso, come disciplinato dal successivo Articolo 10;
- per la Copertura Inabilità Totale e Temporanea, alla data di inizio del pensionamento volontario dell'Assicurato; ovvero allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della Copertura, come indicato nella tabella che segue;
- per la Copertura Perdita Involontaria di Impiego, alla data di inizio del pensionamento volontario dell'Assicurato, ovvero allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della Copertura, come indicato nella tabella che segue;
- Decesso dell'Assicurato;
- Riconoscimento della Prestazione Assicurata per la Copertura Invalidità Totale e Permanente, se l'Assicurato ne ha fatto richiesta ai sensi dell'articolo 5.2 B), restando inteso che, in caso di successivo Decesso dell'Assicurato, la Compagnia è tenuta a liquidare la Prestazione Assicurata in relazione ad uno solo dei Sinistri del Ramo vita.

DURATA MASSIMA GARANZIE ESPRESSA IN ANNI			
ETA' ALLA SOTTOSCRIZIONE	ITT/PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO	ETA' ALLA SOTTOSCRIZIONE	ITT/PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO
Da 18 a 25	40	45	20
26	39	46	19
27	38	47	18
28	37	48	17
29	36	49	16
30	35	50	15
31	34	51	14
32	33	52	13
33	32	53	12
34	31	54	11
35	30	55	10
36	29	56	9
37	28	57	8
38	27	58	7
39	26	59	6
40	25	60	5
41	24	61	4
42	23	62	3
43	22	63	2
44	21	64	1

ARTICOLO 8 - RISCATTO, RIDUZIONE E RELATIVI COSTI

Il presente Contratto non consente ipotesi di Riscatto e Riduzione.

Conseguentemente, non sono previsti eventuali relativi costi.

ARTICOLO 9 - REVOCA DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Il Contraente può revocare la proposta contrattuale ai sensi dell'Art. 176 del Codice delle Assicurazioni Private fino al momento della conclusione del Contratto.



! La revoca deve essere esercitata a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla Compagnia al seguente recapito:

AFI ESCA S.A. - SERVIZIO CLIENTI, Foro Buonaparte, 51 - 20121; Milano - **allegando l'originale della Proposta di Assicurazione accompagnata dalla copia fronte-retro di un documento di identità del Contraente, ovvero a mezzo PEC al seguente indirizzo: afi-esca@legalmail.it**

Qualora la dichiarazione di revoca della proposta pervenga tempestivamente alla Compagnia, impedendo la conclusione del Contratto, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente i premi da questi eventualmente già corrisposti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

ARTICOLO 10 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del Contratto di Assicurazione come determinata ai sensi del precedente Art. 7.1, dandone comunicazione alla Compagnia.

! Il recesso deve essere esercitato a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla Compagnia al seguente recapito:

AFI ESCA S.A. - SERVIZIO CLIENTI, Foro Buonaparte, 51 - 20121; Milano - **accompagnata dalla copia fronte-retro di un documento di identità del Contraente, ovvero a mezzo PEC al seguente indirizzo: afi-esca@legalmail.it**

Le Garanzie cesseranno alla data richiesta dal Contraente o, se precedente, alla data di spedizione della lettera raccomandata del Contraente.

La Compagnia, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, ha l'obbligo di restituire al Contraente il Premio, al netto delle imposte, delle spese di emissione del Contratto sostenute – che si quantificano preventivamente in € 100,00 - e della quota parte di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto.

Il diritto di recesso opera congiuntamente ed inscindibilmente per le Coperture Vita e le Coperture Danni.

Si precisa che, laddove nelle more dell'esercizio del diritto di recesso si verifichi un Sinistro oggetto delle Coperture e il Beneficiario dichiarato per iscritto alla Compagnia di voler profittare della Prestazione Assicurata, il diritto del Beneficiario si intenderà prevalente rispetto al diritto di recesso esercitato dal Contraente.

ESEMPIO:

Polizza di durata pari a 20 anni con Capitale Assicurato di €150.000,00 a Premio Unico + Premio Annuale Costante (ad es. €2.399,27 + €100,00 di spese di emissione).

A quanto ammonta il rimborso del Premio versato?

es. 1) Recesso esercitato dopo 20 giorni dalla Data di Decorrenza:

Premio versato – quota parte di Premio relativa al periodo di Copertura delle Garanzie – spese di emissione del contratto – imposte = **€2.372,98;**

es. 2) Recesso esercitato dopo 51 giorni dalla Data di Decorrenza:

Premio versato – quota parte di Premio relativa al periodo di Copertura delle Garanzie – spese di emissione del contratto – imposte = **€ 2.332,22.**

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI E RIATTIVAZIONE

Il mancato pagamento del Premio o di una rata del Premio determina, trascorsi 30 giorni dalla sua scadenza, la sospensione delle Coperture.

La sospensione opera per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla scadenza del Premio o della rata di Premio, indipendentemente dal numero e dagli importi dei Premi già versati alla Compagnia che restano definitivamente acquisiti dalla Compagnia.

A giustificazione del mancato pagamento del Premio il Contraente non può, in nessun caso, opporre alla Compagnia il mancato ricevimento degli avvisi di scadenza né la mancata riscossione dell'incasso al proprio domicilio.

Entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del Premio o della rata di Premio non pagati il Contraente ha il diritto di riattivare le Coperture, previa corresponsione di tutte le rate di Premio arretrate e non pagate in relazione alle Coperture, nonché delle eventuali spese di incasso sostenute dalla Compagnia.



Trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della prima rata di Premio non pagata, la Riattivazione delle Coperture può avere luogo solo dietro espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta, a proprio insindacabile giudizio, della Compagnia, che potrà richiedere nuovi accertamenti sanitari e rifiutare la Riattivazione del Contratto, tenuto conto del loro esito.

La Riattivazione delle Coperture ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'intero ammontare dovuto - l'efficacia delle relative Coperture: l'eventuale Sinistro accaduto nel periodo di sospensione non è, pertanto, indennizzabile dalla Compagnia.

Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagata, le Coperture Vita non possono più essere riattivate.

ARTICOLO 12 - MODIFICA DELLE GARANZIE

Il Contraente può richiedere, nel momento in cui inizia versare il Premio Periodico e dunque a seguito del periodo assicurativo coperto dal Premio Unico Anticipato (da 3 a 10 anni a scelta del Contraente), un aumento o una Riduzione delle Coperture scelte al momento della sottoscrizione del Contratto, nel rispetto delle combinazioni **b.**, **c.**, **d.**, **e.** o **f.** di cui al precedente Art. 1.2.

Nel caso di modifica del numero delle Coperture, l'Assicurato, se diverso dal Contraente, deve prestare il proprio consenso. Prima di accordare qualsiasi modifica di Garanzia, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere e valutare le informazioni di cui al precedente Art. 2 e seguenti.

ARTICOLO 13 - PREMI

Art. 13.1 – Tariffazione e determinazione del Premio

Il Premio versato dal Contraente, al netto dei costi, viene utilizzato dalla Compagnia per far fronte ai costi previsti dal Contratto.

La tariffa applicata è definita in base alle informazioni contenute nel Modulo di Proposta.

Il Premio è determinato in base:

- all'importo del Capitale Assicurato richiesto dal Cliente;
- all'Età Assicurativa dell'Assicurato calcolata: alla Data di Decorrenza, per il periodo assicurativo coperto dal Premio Unico Anticipato; a ogni ricorrenza annua dalla Data di Decorrenza, per il periodo assicurativo coperto dal Premio Periodico;
- alla durata del Contratto Assicurativo;
- alle Garanzie selezionate;
- al rapporto Sinistri/Premi annuale per la sola Garanzia Perdita Involontaria d'Impiego, durante il periodo del pagamento in forma periodica e come precisato dal successivo Art. 14.5.

Art. 13.2 - Importo e frazionamento

Il Premio è così suddiviso:

- per i primi 3 anni di durata della Polizza fino ad un massimo di 10 anni (a scelta del Contraente), è dovuto il versamento anticipato di un Premio Unico/Premio di perfezionamento del Contratto, a mezzo bonifico bancario intestato alla Compagnia/ addebito SDD Core/pagamento diretto a favore dell'Intermediario delegato all'incasso.
- per la durata residua del contratto, è dovuto un Premio annuale Periodico mediante addebito SEPA, rateizzabile semestralmente, trimestralmente ovvero mensilmente.

ESEMPIO:

Polizza DEC + ITP con durata pari a 20 anni e Capitale Assicurato di €150.000 – Premio Unico + Premio Periodico.

Quali sono le opzioni di Premio selezionabili?

- a) **Premio Unico Anticipato:** versamento del Premio al momento della sottoscrizione del Contratto per un periodo iniziale, a scelta del Contraente, da 3 a 10 anni (es. Premio Unico selezionato per 5 anni = € 2.399,27);
- b) **Premio Periodico costante:** importo ricorrente versato all'inizio di ogni periodo assicurativo successivo al periodo di tempo coperto con il versamento del Premio Unico (es. Durata 20 anni – Premio Unico 5 anni

Il frazionamento non implica spese aggiuntive, fatte salve le spese bancarie non direttamente riconducibili alla Compagnia.

Non è possibile il frazionamento che comporti un Premio pari o inferiore a 30,00 €.

Se il frazionamento scelto dal Contraente comporta un Premio uguale o inferiore a euro 30,00, viene applicato il primo frazionamento che comporti un importo di Premio Periodico superiore a € 30,00.



ESEMPIO:

Premio **trimestrale** di importo pari a €30,00 → al Contratto viene applicato il frazionamento immediatamente inferiore (semestrale).

L'importo del Premio sarà dunque pari a €60,00 da corrispondersi con cadenza **semestrale**.

Art. 13.3 - Versamento del Premio

Il Premio Unico Anticipato, valevole per il periodo di Contratto selezionato dal Contraente, deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima della Data di Decorrenza.

Il Premio Periodico per gli anni successivi può essere corrisposto, a richiesta del Contraente, in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.

Il Premio Unico Anticipato/Premio di Perfezionamento deve essere versato mediante bonifico bancario intestato a AFI ESCA S.A., ovvero tramite addebito SDD Core sul conto corrente del Contraente, ovvero mediante bonifico all'Intermediario delegato all'incasso dalla Compagnia.

I Premi Periodici successivi devono essere versati mediante procedura di addebito diretto sul conto corrente bancario del Contraente.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, fa fede la documentazione contabile del relativo istituto di credito. L'ammontare totale del Premio, indicato nella Proposta di Assicurazione, è comprensivo dell'eventuale imposta di assicurazione applicabile, attualmente nella misura del 2.5%, alle Coperture Danni (Inabilità Totale e Temporanea e Perdita Involontaria d'Impiego).

Art. 13.4 - Costi gravanti sul Premio

Sul Premio gravano costi di acquisizione che costituiscono parte del Premio corrisposto dal Contraente.

In particolare, il costo per l'emissione del Contratto è determinato in misura fissa ed è pari a 100,00 € e l'importo percepito dall'eventuale Intermediario è determinato in misura percentuale fino a un massimo del 70% del Premio di Perfezionamento al netto delle imposte, e fino ad un massimo del 40% del Premio Periodico successivo.

Qualora l'Assicurato, anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, decida di sottoporsi a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, il costo di tale visita potrà variare in considerazione della struttura sanitaria prescelta dall'Assicurato stesso e sarà interamente a suo carico.

Art. 13.5 – Possibili variazioni del tasso dei Premi ricorrenti relativo alla Garanzia Perdita Involontaria d'Impiego

Per la sola Garanzia Perdita Involontaria d'Impiego, l'importo del Premio Periodico - da corrispondere per i periodi assicurativi successivi al periodo coperto dal Premio Unico Anticipato – può essere soggetto a variazione determinata dal rapporto Sinistri/Premi annuale, come stabilito dal precedente Art. 14.1.

La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente l'eventuale variazione del tasso relativo ai Premi Periodici relativi alla Garanzia Perdita Involontaria d'Impiego con un preavviso pari a 30 giorni rispetto alla data di efficacia. La Compagnia comunica esclusivamente le variazioni di Premio che comportano effetti peggiorativi per il Contraente / Assicurato, indicando la data di efficacia della variazione.

La comunicazione potrà essere inviata tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nella proposta ovvero mediante lettera raccomandata all'indirizzo di residenza comunicato dal Contraente / Assicurato.

La modifica unilaterale del Contratto Assicurativo da parte delle Compagnie si rende necessaria in caso di variazioni comprovate del mercato del lavoro e nel rispetto del reale rischio di mercato che coinvolge i parametri assuntivi particolari della Garanzia Perdita Involontaria d'Impiego.

A seguito della comunicazione di variazione da parte della Compagnia il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto, oppure di recedere dalla sola Garanzia Perdita Involontaria d'Impiego.

In caso di recesso dalla sola Garanzia interessata, le altre Garanzie sottoscritte rimangono valide e invariate.

In tale ipotesi, la Compagnia non sarà tenuta a restituire al Contraente i premi già versati.

La comunicazione di recesso da parte del Contraente deve essere svolta secondo le modalità seguenti entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Compagnia.

! Il recesso deve essere esercitato a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla Compagnia al seguente recapito:

AFI ESCA S.A. - SERVIZIO CLIENTI, Foro Buonaparte, 51 - 20121; Milano - **accompagnata dalla copia fronte-retro di un documento di identità del Contraente, ovvero a mezzo PEC al seguente indirizzo: afi-esca@legalmail.it**



ARTICOLO 14 - DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

! I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a mezzo raccomandata A.R. al seguente recapito:

AFI ESCA S.A. - UFFICIO SINISTRI - Foro Buonaparte, 51 - 20121; Milano - ovvero a mezzo PEC al seguente indirizzo: afi-esca@legalmail.it – e comunque non oltre il termine di 30 giorni dal verificarsi del Sinistro.

Gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al seguente numero 02.58.32.48.45.

Per le Coperture che applicano una Franchigia, il calcolo del Periodo di Franchigia decorrerà dalla data dell'evento Sinistro.

Gli aventi diritto dovranno consegnare alla Compagnia tutta la documentazione richiesta da quest'ultima, necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione Assicurata.

In ogni caso, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o la documentazione necessaria per una corretta valutazione del Sinistro. Gli aventi diritto devono inoltre sciogliere da qualsiasi obbligo di riservatezza i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi anche ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia.

Le spese relative agli accertamenti medici sono a carico degli aventi diritto alla Prestazione Assicurata.

I documenti necessari da consegnare alla Compagnia (salvo eventuali integrazioni richieste dalla Compagnia stessa) sono di seguito dettagliati per ogni singola Copertura.

La documentazione necessaria all'apertura del Sinistro è specificata negli articoli seguenti, per singola Garanzia.

Art. 14.1 - Decesso

- Comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo, giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto) ovvero il modulo di denuncia Sinistro scaricabile sul sito della Compagnia;
- Certificato di morte;
- Se i Beneficiari individuati sono gli eredi legittimi, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli eredi legittimi o indicante le disposizioni testamentarie;
- Certificato medico che precisi le esatte cause del Decesso, se del caso completo di anamnesi patologica con particolare riferimento alla patologia che ha causato il Decesso e, in caso di Decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica;
- In caso di Decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle Autorità intervenute;
- In caso di autopsia, copia del referto autoptico e tossicologico; in caso contrario, copia della dichiarazione che ne attesti l'assenza;
- In caso di morte violenta (suicidio, omicidio) occorre copia del verbale dell'Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del Decesso e il decreto di archiviazione emesso da un'Autorità competente;
- Copia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- Modulo di Adeguata Verifica, compilato e sottoscritto da ogni Beneficiario;
- Modulo Privacy firmato da tutti i Beneficiari;
- Modulo D4 ISTAT "scheda di morte oltre il 1° (primo) anno di vita". La parte A) deve compilarla il medico, mentre la parte B è a cura dell'ufficiale di stato civile;
- In caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione del Capitale Assicurato da parte del Tutore;
- Dichiarazione contenente le coordinate bancarie del Beneficiario / Beneficiari sulle quali corrispondere l'Indennizzo.

Art. 14.2 - Invalidità Totale e Permanente

- Comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo, giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto) ovvero il modulo di denuncia Sinistro scaricabile sul sito della Compagnia;
- Copia di un documento di identità dell'Assicurato in corso di validità;
- Notifica di Invalidità Permanente e Totale emessa dagli enti preposti (INAIL, INPS, ASL, etc.), in difetto relazione del medico legale attestante l'I.T.P. e il relativo grado;
- Nel caso di Invalidità dovuta a incidente stradale, copia del verbale reso dalle Autorità intervenute;
- Certificato medico che precisi le esatte cause che hanno determinato l'Invalidità Permanente e Totale, se del caso completo di anamnesi patologica con particolare riferimento alla patologia che l'ha causata e, in caso di certificazione in corso di ricovero, copia della cartella clinica;
- Modulo di Adeguata Verifica, compilato e sottoscritto da ogni Beneficiario;
- In caso di incapacità dell'Assicurato, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione del Capitale Assicurato da parte del Tutore.
- Modulo Privacy firmato da tutti i Beneficiari.



Art. 14.3 – Inabilità Totale Temporanea

- Comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo, giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto);
- Copia di un documento di identità dell'Assicurato e del codice fiscale dell'Assicurato;
- Certificato del medico curante che precisi le esatte cause che hanno determinato il Sinistro, se del caso completo di anamnesi patologica con particolare riferimento alla patologia che l'ha causato e, in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dell'Assicurato;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato con il codice IBAN sul quale accreditare l'importo dell'Indennizzo.

Art. 14.4 – Perdita Involontaria d'Impiego

L'Assicurato deve, entro 30 giorni dal verificarsi della Disoccupazione, comunicare alla Compagnia il proprio stato di Disoccupazione allegando la seguente documentazione:

- Comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo, giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto) ovvero il modulo di denuncia Sinistro scaricabile sul sito della Compagnia;
- Copia di un documento di identità dell'Assicurato in corso di validità;
- Copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro con precisata la causa;
- Eventuale lettera di assunzione;
- Scheda professionale rilasciata dal Centro per l'Impiego, con l'indicazione della data di inizio e fine degli impieghi volti;
- Copia del certificato d'iscrizione alle liste di mobilità o al centro per l'impiego (ex ufficio di collocamento) come disoccupato;
- In caso di mobilità, lettera attestante il periodo di mobilità (rilasciata dal datore di lavoro);
- Ultime due buste paga;
- Per la prosecuzione del pagamento mensile dell'Indennizzo, il modulo di continuazione del sinistro debitamente compilato e firmato;
- Documentazione attestante lo STATO OCCUPAZIONALE AGGIORNATO (C2 storico, scheda anagrafica/professionale o altra dichiarazione sostitutiva) rilasciato dal Centro per l'Impiego.

L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini e gli accertamenti necessari, da compiersi eventualmente anche a mezzo di incaricato della Compagnia, nonché ad autorizzare il datore di lavoro dell'Assicurato a fornire alla Compagnia le informazioni relative all'ultimo impiego indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dal Contratto.

L'Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia in caso di cessazione dello stato di Disoccupazione.

! Le denunce di Sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia.

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere - per la disamina del Sinistro - copia delle cartelle cliniche o dichiarazioni di altri medici curanti o documentazione di carattere lavorativo, anagrafico o amministrativo.

In casi particolari, la Compagnia potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione suppletiva.

ARTICOLO 15 - LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

AFI ESCA S.A., anche per conto di AFI ESCA IARD S.A., si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DEI DIRITTI

Fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 10, il Contraente non potrà cedere o trasferire a terzi i diritti derivanti dalla Copertura. Il Contraente potrà altresì vincolare a favore di terzi le prestazioni.

ARTICOLO 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Coperture assicurative hanno validità in tutti i Paesi del mondo.

ARTICOLO 18 - IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse, presenti o future, deducibili e no, sono a carico del Contraente.

ARTICOLO 19 - SPESE VARIE

Al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, il Contraente dovrà farsi carico delle spese di emissione del Contratto pari all'importo indicato nella Proposta di Assicurazione.

L'emissione di un'Appendice del Contratto comporta una spesa pari a euro 15,00 a carico del Contraente.



ARTICOLO 20 - GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, è soggetto alla giurisdizione italiana.

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente Contratto è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento, se obbligatorio per legge, del tentativo di mediazione ex Art. 5 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione abilitato. Resta in ogni caso inteso che nel caso in cui sia adita l'Autorità Giudiziaria, il Foro competente sarà quello di residenza o del diverso domicilio eletto dagli aventi diritto (Contraente, Assicurato o Beneficiari) così come individuati nella Proposta di Assicurazione.

ARTICOLO 21 - COMUNICAZIONI - RICHIESTA DI INFORMAZIONI - PROVA DEL CONTRATTO

La Compagnia è tenuta ad inviare al Contraente, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ogni anno solare, una comunicazione avente ad oggetto informazioni sull'ammontare del Capitale Assicurato, gli eventuali Premi in scadenza ovvero in arretrato, con un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento, e il nominativo del/dei Beneficiario/Beneficiari del/ dei vincolatario/vincolatari.

! Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 23 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato alla Compagnia dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

AFI ESCA S.A. - SERVIZIO CLIENTI, Foro Buonaparte, 51 - 20121; Milano
Indirizzo e-mail: informazioni@afi-esca.com - PEC: afi-esca@legalmail.it
Telefono: +39 02.58.32.48.45

ovvero direttamente all'Intermediario che ha distribuito il Contratto, nel caso in cui questi sia stato abilitato al ricevimento delle comunicazioni da parte della Compagnia.

Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dal Contraente/Assicurato. La Compagnia fornisce riscontro scritto ad ogni comunicazione e/o richiesta di informazioni presentata dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della Prestazione Assicurata.

Al fine di ottemperare al meglio alle procedure interne di riscontro, il Contraente/Assicurato o gli aventi diritto dovranno inserire sul plico la seguente indicazione: "**Oggetto: Richiesta di informazioni**".

Il Contratto è costituito esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dal Certificato di Polizza e dalle sue Appendici.

ARTICOLO 22 - MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SET INFORMATIVO

La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Set Informativo, anche a seguito di modifiche normative intervenute dopo la sottoscrizione del Contratto.

Le variazioni saranno segnalate in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento degli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 23 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto, ovvero a mezzo posta elettronica, alla Compagnia:

! **AFI ESCA S.A. - Foro Buonaparte, 51 - 20121 Milano**
Telefono: +39 02.583.248.45
e-mail: reclami@afi-esca.com

La Compagnia gestisce il reclamo dandovi riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

Il Contraente/Assicurato potrà altresì rivolgersi al seguente Istituto:

! **IVASS - Servizio Tutela dei Consumatori**
Via del Quirinale n.21
00187 Roma

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all'Art. 5 del predetto Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali la



Compagnia non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'aveute diritto).

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'autorità giudiziaria. In caso di esito insoddisfacente del reclamo presentato a AFI ESCA, o in caso di mancata risposta nei 45 giorni, l'Assicurato può esperire il tentativo di conciliazione davanti all'Arbitro Assicurativo ("AAS").

La guida utente, che illustra le fasi principali della procedura, è pubblicata sul sito dell'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org). Il ricorso all'AAS è condizione di procedibilità per adire l'Autorità giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, individuabile accedendo al sito Internet:

https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en

L'IVASS, ricevuto il reclamo, e accertata la presenza di un sistema estero competente, lo inoltra senza ritardo a tale sistema, dandone notizia al reclamante.

L'Autorità di Vigilanza del Paese di origine di AFI ESCA è l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito: www.acam-france.fr/relations-assures. Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 24 - PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice civile, i diritti derivanti dal Contratto relativi alle Coperture Danni si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto mentre i diritti derivanti dal Contratto relativi alle Coperture Vita si prescrivono in dieci anni.

Decorso inutilmente il predetto termine, la Compagnia verserà la somma non reclamata al fondo appositamente istituito dal Ministero dell'Economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 25 - CONFLITTO D'INTERESSI

AFI ESCA S.A. e AFI ESCA S.A. dichiarano che il presente Contratto non presenta situazioni di conflitto di interessi. Le Compagnie, in ogni caso, si impegnano a non recare pregiudizio ai Contraenti e ad ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

I dati contenuti nelle Condizioni di Assicurazioni sono stati aggiornati in data 14/01/2026

Vivendo Personal Dealer

Assicurazione a protezione del tenore di vita



Informativa per il Trattamento dei Dati Personali

AFI ESCA S.A. e AFI ESCA IARD S.A. Rappresentanze Generali per l'Italia, sono imprese di assicurazione di diritto francese, con sede legale e direzione generale in Quai Kléber, 2, Strasburgo (Francia), abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento. AFI ESCA S.A. e AFI ESCA IARD S.A. sono sottoposte alla vigilanza dell'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Le Compagnie, di seguito e congiuntamente AFI ESCA, operano attraverso accordi di distribuzione con agenti, broker assicurativi e banche.

La protezione della Sua privacy è una nostra priorità assoluta. In conformità a quanto previsto dall'Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Privacy") la presente Informativa Privacy spiega in che modo e che tipo di dati personali saranno raccolti (tramite siti internet o tramite la rete di intermediari), perché sono raccolti e a chi verranno divulgati o comunicati. Si prega di leggere attentamente quanto sotto riportato.

1. Chi è il Titolare del Trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento è AFI ESCA S.A. - Foro Buonaparte 51 - 20121 Milano; e-mail: informazioni@afi-esca.com; tel.: 02.58.32.48.45

2. Che tipo di dati personali vengono raccolti?

AFI ESCA tratta (raccoglie, registra, archivia, comunica ed utilizza in altro modo) i dati personali del Contraente, dell'Assicurato (se è persona diversa dal Contraente) e dei Beneficiari, (di seguito ognuno di essi potrà essere identificato come "Soggetto Interessato") quali il nome, indirizzo, sesso, data e luogo di nascita, numero di telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, dettagli del documento di identità e dati bancari (di seguito anche solo "Dati").

AFI ESCA può anche raccogliere e trattare "categorie particolari di dati personali" del Contraente o dell'Assicurato quali i risultati di esami diagnostici, informazioni prese da certificati di morte, ricerche su fonti pubbliche per ottenere prova di condanne penali o di cariche politiche.

3. Qual è la base giuridica del trattamento dei Dati?

I dati personali forniti dal Soggetto Interessato o da altri soggetti autorizzati saranno trattati per le seguenti finalità:

Finalità	È richiesto il consenso espresso?	Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo? Quali sono le conseguenze del rifiuto di fornire i dati personali?
3.A. FINALITÀ ASSICURATIVE		
Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e derivanti dal rapporto assicurativo con il Soggetto Interessato; Esecuzione del Contratto, compresa la valutazione del rischio, raccolta dei premi, prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, nonché finalità connesse alla gestione e liquidazione dei Sinistri, e liquidazione per altre cause; Gestione di richieste specifiche del Soggetto Interessato, nonché per la fornitura dei benefici connessi od accessori al Contratto.	Sì - AFI ESCA deve ottenere il consenso espresso solo per "particolari categorie di dati" quali dati riguardanti la salute del Contraente o dell'Assicurato (se è persona diversa dal Contraente), che saranno raccolti e trattati all'interno o all'esterno dell'Area Economica Europea (EEA) al fine di sottoscrivere e/o gestire il Contratto.	Sì - il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute è obbligatorio. Il rifiuto al conferimento dei dati preclude la conclusione ed amministrazione del Contratto.



3.B. FINALITÀ AMMINISTRATIVE		
Espletamento di attività amministrativo – contabili e di quelle attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, alle quali AFI ESCA è autorizzata, quali la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o riassicurazione.	No	Sì - il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute è obbligatorio. Il rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità preclude la conclusione, gestione ed amministrazione del Contratto.
3.C. FINALITÀ DI LEGGE		
Adempimento agli obblighi previsti dalla legge (es. obbligazioni fiscali, contabili ed amministrative) dai Regolamenti Europei o dalla normativa comunitaria o da un ordine delle competenti autorità nazionali ed altri organismi pubblici.	No	Sì - Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per finalità di legge. Il rifiuto di fornire i dati impedisce a AFI ESCA di assolvere gli obblighi previsti dalla legge.
3.D. FINALITÀ DI MARKETING		
Espletamento di attività di marketing da parte del Titolare del Trattamento o delle altre società del Gruppo AFI ESCA o di terzi selezionati tramite: l'invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali attinenti a servizi e prodotti di AFI ESCA, nonché a prodotti e servizi del Gruppo AFI ESCA o società terze (partner commerciali di AFI ESCA) anche mediante tecniche di comunicazione tradizionali e/o a distanza (quali e-mail, telefono, e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica).	Sì – AFI ESCA deve ottenere il consenso espresso del Soggetto Interessato	No - Il conferimento dei dati personali per finalità di marketing è facoltativo. In mancanza, il Soggetto Interessato non potrà ricevere comunicazioni commerciali, partecipare a ricerche di mercato, ricevere comunicazioni di marketing specifiche per il proprio profilo.

Per le finalità sopraindicate laddove è indicato che AFI ESCA non richiede il consenso espresso del Soggetto Interessato, i dati personali saranno trattati in base ai legittimi interessi (cfr. i paragrafi 3.A & 3.B. sopra) e/o per adempiere alle obbligazioni di legge (cfr. par. 3.C. che precede).

In qualsiasi momento, il Soggetto Interessato potrà revocare i consensi eventualmente prestati ai sensi di quanto precede, rivolgendosi a AFI ESCA secondo le modalità di cui al paragrafo 8 della presente Informativa.

4. Con quali modalità sono raccolti e trattati i Dati?

AFI ESCA otterrà i dati personali direttamente dal Soggetto Interessato e/o dalle seguenti organizzazioni e persone fisiche: società appartenenti alla "catena distributiva", medici, staff infermieristico ed ospedaliero, altre istituzioni mediche, case di cura, fondi assicurativi sanitari pubblici, associazioni professionali ed autorità pubbliche.

In relazione a tutte le suddette finalità i dati personali saranno trattati manualmente od utilizzando mezzi elettronici adeguati alla conservazione, salvaguardia e comunicazione di tali dati. A tal proposito, tutte le misure di sicurezza necessarie saranno prese per garantire che ci sia un livello di protezione sufficiente da accessi non autorizzati, perdita o distruzione accidentale dei dati.

A tal fine, l'accesso ai database di AFI ESCA e ai registri sarà limitato: i) ai dipendenti di AFI ESCA espressamente individuati e autorizzati al trattamento; ii) a soggetti esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento facenti parte della "catena assicurativa" o a società di servizi, che potranno agire a seconda dei casi come titolari del trattamento autonomi o come responsabili esterni del trattamento.

5. Chi avrà accesso ai Dati?

Per le finalità indicate ai paragrafi 3.A, 3.B e 3.C della presente Informativa Privacy, i Dati del Soggetto Interessato possono essere comunicati ai seguenti soggetti che agiscono nella qualità di autonomi titolari del trattamento: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei Sinistri, nonché società di servizi informativi, di settore assicurativo, IVASS, CONSOB, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casella Centrale Infortuni).

Per le finalità indicate ai paragrafi 3.A, 3.B e 3.C della presente Informativa Privacy, i Dati del Soggetto Interessato possono essere



comunicati anche ai seguenti soggetti che agiscono nella qualità di responsabili del trattamento secondo le nostre istruzioni: Società del Gruppo AFI ESCA, soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa"; consulenti tecnici ed altri soggetti che forniscono servizi ausiliari per conto di AFI ESCA, quali, per esempio, consulenti legali, esperti e medici, agenzie di regolamento, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei Sinistri, consulenti di assistenza legale e centri di assistenza; cliniche convenzionate, società di archiviazione dati o fornitori di servizi IT; società di recapito posta, società di revisione e consulenti; società di informazione commerciale per l'analisi dei rischi finanziari; agenzie di controllo frodi; agenzie di recupero crediti.

Per le finalità di cui al paragrafo 3.D della presente Informativa, Dati del Contraente Soggetto Interessato possono essere comunicati anche ai seguenti soggetti che agiscono nella qualità di responsabili del trattamento secondo le istruzioni di AFI ESCA: Fornitori di servizi di pubblicità che inviano comunicazioni di marketing nel rispetto della normativa locale ed in conformità alle preferenze espresse dal Soggetto Interessato.

Una lista aggiornata di tali enti può essere ottenuta gratuitamente da AFI ESCA (richiedendoli come descritto al paragrafo 9 della presente Informativa Privacy).

6. Dove saranno trattati i Dati?

I dati personali potranno essere trattati sia all'interno che all'esterno della Area Economica Europea (EEA) dalle parti specificate nel paragrafo 5, sempre nel rispetto delle condizioni contrattuali concernenti la riservatezza e la sicurezza in conformità alle leggi e regolamenti applicabili in materia di protezione dati. AFI ESCA non comunicherà i dati personali a soggetti che non sono autorizzati al loro trattamento.

7. Per quanto tempo AFI ESCA trattiene i Dati?

I dati personali raccolti ai sensi dei paragrafi 3.A 3. B 3.C e 3.D della presente Informativa Privacy verranno conservati per un periodo pari alla durata del Contratto (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso dallo stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo ulteriore sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati o resi anonimi.

8. Quali sono i diritti del Soggetto Interessato rispetto ai Dati?

Come previsto dalla normativa sulla privacy applicabile, il Soggetto Interessato ha il diritto di:

- Accedere ai dati personali detenuti sul suo conto e di conoscerne l'origine, le finalità, gli scopi del Trattamento, i dettagli del (dei) Titolare(i) del Trattamento il (i) responsabile (i) del Trattamento e le parti a cui i dati possono essere comunicati;
- Revocare il proprio consenso in ogni momento ove i dati siano trattati con il suo consenso; questo non include i casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare del Trattamento o per svolgere un compito di interesse pubblico o è connesso con l'esercizio di pubblici poteri da parte del Titolare del Trattamento;
- Chiedere l'aggiornamento o la rettifica dei propri Dati per garantirne l'accuratezza;
- Chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali in determinate circostanze;
- Ottenere i suoi dati personali anche in formato elettronico per il suo uso personale o per un nuovo assicuratore; e
- Presentare un reclamo presso AFI ESCA e/o la competente autorità Garante di controllo ove ne sussistano i presupposti.

Il Soggetto Interessato può esercitare tali diritti contattando AFI ESCA come descritto nel paragrafo 9 della presente Informativa Privacy, fornendo i dettagli del suo nome, indirizzo e-mail, identificazione dell'account e lo scopo della sua richiesta.

9. Come può essere contattata AFI ESCA?

Ogni domanda relativa alle modalità di utilizzo dei Dati personali o su come esercitare i diritti del Soggetto Interessato può essere rivolta al Data Protection Officer designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti.

Per Sua comodità, Le indichiamo altresì che potrà contattare il responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer), via telefono, via e-mail o all'indirizzo postale qui di seguito indicato:

Data Protection Officer
c/o AFI ESCA S.A.
Quai Kléber, 2,
Strasburgo (Francia)
e-mail: dpo@afi-esca.com

10. Quanto spesso viene aggiornata questa Informativa Privacy?

AFI ESCA aggiorna regolarmente la presente Informativa Privacy.

AFI ESCA garantirà che la versione più aggiornata di tale documento sia disponibile sul proprio sito web www.afi-esca.it e informerà direttamente i Soggetti Interessati di eventuali modifiche importanti che possano riguardarli o richiedere il loro consenso.

La presente Informativa è stata aggiornata in data 14/01/2026

Vivendo Personal Dealer

Assicurazione a protezione del tenore di vita



Adeguata Verifica

Informativa per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela (Artt. 17 e s.s. D.lgs. 231/2007 come novellato dal D.lgs. 90/2017)

Ad integrazione del modulo di informativa/consenso relativo al trattamento dei dati personali per finalità assicurativa, si precisa che i dati presenti sul modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela sono rilasciati in ottemperanza al D.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006".

Il conferimento di tali dati è obbligatorio e, pertanto, la carenza delle informazioni richieste comporta l'impossibilità di stipulare il Contratto di Assicurazione o di eseguire l'operazione richiesta.

Il trattamento dei dati è svolto, per le suddette finalità di prevenzione, con strumenti elettronici e no, in modo da garantire la sicurezza del trattamento stesso e la riservatezza dei dati trattati.

I dati non sono oggetto di diffusione, ma possono essere comunicati ad Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo, nonché a Magistratura e Forze dell'ordine, in adempimento degli obblighi di legge.

In qualsiasi momento l'interessato può esercitare i diritti di accesso previsti dall'Art. 15 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare o del trattamento dei dati personali ovvero al Data Protection Officer.

Titolare del trattamento è Afi Esca S.A., i cui estremi identificativi sono:

- Afi Esca S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Foro Buonaparte 51 – 20121 Milano.

Il Titolare, si avvale, per il trattamento dei dati personali, di Responsabili, dei quali sarà possibile acquisire i dati identificativi, scrivendo al Data Protection Officer di Afi Esca S.A. Elise Vanelstraete dpo@afi-esca.com o all'indirizzo di posta elettronica privacy@afi-esca.com

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili del trattamento sopra indicati può essere richiesta a detto servizio.

INFORMATIVA

sugli obblighi di cui al D.lgs. 231/2007, così come novellato dal D.lgs. 90/2017

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Artt. 19 e 22 D.lgs. 231/2007

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

SANZIONI PENALI

Art. 55, commi 2 e 3, del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000,00 euro a 30.000,00 euro.

TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1, comma 2, lett. pp), del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

pp) Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del

capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE

Art. 1, comma 2, lett. dd), del D.lgs. 231/2007 e s.m.i

- dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte costituzionale, magistrato della Corte di cassazione o della Corte dei Conti, Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale e di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
 - 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
 - 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Distributore:

Sotto-codice:

Ref. Interna: 0126

Vivendo Personal Dealer

Proposta n.: _____

Assicurazione individuale a protezione del tenore di vita

Iscrizione RUI n.: _____

Assicurato

Genere: Maschio Femmina

Cognome e Nome _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Cod. Fisc. _____

Attività Professionale _____ Attività Sportiva _____

Documento di identità _____ N. _____ Rilasciato il _____ da _____

Indirizzo _____ Città _____

CAP _____ Prov. _____ Tel. _____ / _____

Cell _____ : e-mail: _____ PEC: _____

Contraente (se diverso da Assicurato)

Genere (o natura giuridica): Maschio Femmina Società

Cognome e Nome (o Ragione Sociale) _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Cod. Fisc. _____

Documento di identità _____ N. _____ Rilasciato il _____ da _____

Indirizzo _____ Città _____

CAP _____ Prov. _____ Tel. _____ / _____

Cell _____ : e-mail: _____ PEC: _____

Legale Rappresentante (se Contraente è una Società)

Genere: Maschio Femmina

Cognome e Nome (o Ragione Sociale) _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Cod. Fisc. _____

Documento di identità _____ N. _____ Rilasciato il _____ da _____

Indirizzo _____ Città _____

CAP _____ Prov. _____ Tel. _____ / _____

Cell _____ : e-mail: _____ PEC: _____

Garanzie

- Decesso (Copertura di base obbligatoria, selezionabile da tutti gli Assicurati);
- I.T.P. (Invalidità Totale e Permanente - selezionabile da tutti gli Assicurati);
- I.T.T. (Inabilità Totale e Temporanea - selezionabile esclusivamente da Lavoratori Autonomi e Lavoratori Dipendenti del settore pubblico e privato);
- P.I. (Perdita Involontaria d'Impiego - selezionabile esclusivamente da Lavoratori Dipendenti del settore privato).

Prestazioni Assicurate e Durata delle Coperture

Capitale Assicurato (min €10.000 – max €250.000,00) _____ € (euro) Durata totale delle Coperture _____ (mix 3 - max. 30 anni)

N.B. l'Indennizzo mensile per le Garanzie I.T.T. e P.I., se selezionate, corrisponde sempre allo 0.6% del Capitale Assicurato (max. 1.500,00 €)

Beneficiari delle Coperture

Il sottoscritto, nella propria qualità di Contraente della Polizza, nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione quale Beneficiario/Beneficiari delle Prestazioni Assicurate i seguenti soggetti:

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Legame con l'Assicurato*

Premio e Modalità di Pagamento

Durata iniziale coperta con il Premio di Perfezionamento: _____ (specificare da un minimo di 3 ad un massimo di 10 anni)

Premio di Perfezionamento: _____ € (indicare il Premio al netto delle spese di emissione) Spese di emissione: 100,00 €

Durata: _____ (anni) Periodicità pagamento Premio: Mensile Trimestrale Semestrale Annuale

Premio Periodico iniziale: _____ €

L'importo minimo previsto per il frazionamento è pari ad € 30,00.

Il pagamento del Premio di Perfezionamento è effettuato mediante: addebito SDD Core sul conto corrente del Contraente
 Bonifico Bancario intestato alla Compagnia
 Pagamento diretto all'Intermediario, ove abilitato all'incasso dei Premi dalla Compagnia

AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO IN CONTO:

il correntista autorizza la banca ad addebitare i Premi sul proprio conto corrente come indicato di seguito:

CODICE IBAN: _____

Data del prelevamento: **il giorno 20 del mese**

Luogo e data: _____

il Contraente _____

Dichiarazioni

L'Assicurato dichiara che gli è stato consegnato il Set Informativo redatto secondo le prescrizioni IVASS, contenente, oltre al presente Modulo di Proposta, il Set Informativo, le Condizioni Generali di Assicurazione con glossario e indice, l'Informativa sulla Privacy.

Con riferimento alle modalità di comunicazione, si ricorda che il Contraente può scegliere tra le comunicazioni indicate nella sezione seguente.

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

L'Assicurato dichiara di aver preso esatta conoscenza delle condizioni generali di assicurazione e di approvare specificamente – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 (Condizioni generali di Contratto 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari) del Codice Civile – i seguenti articoli:

art. 4 (Dichiarazioni dell'Assicurato relative alle circostanze di rischio); artt. 5 e seguenti (sezione "Prestazione assicurativa"); art. 5.5 (Regole di Rimborso); art. 6 (Esclusioni, Carenze e Franchigie) e seguenti; art. 7 (Conclusioni del Contratto e decorrenza, durata e cessazione delle Coperture) e seguenti); art. 12 (Modifica delle Garanzie); art. 14 (Denuncia e gestione dei Sinistri); art. 16 (Cessione dei diritti); art. 20 (Giurisdizione e foro competente). L'Assicurato dichiara altresì di essere stato informato che potrà revocare o recedere dal Contratto nei termini e con le modalità disciplinate rispettivamente agli artt. 1887 del Codice Civile e 176 del Codice delle Assicurazioni Private, e 1899 del Codice Civile e 177 del Codice delle Assicurazioni Private, e nonché dagli artt. 9 e 10 delle condizioni generali di assicurazione.

AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO MEDICO:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del Questionario Sanitario, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel Questionario Sanitario;
- anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

L'Assicurato e i suoi aventi diritto, con la sottoscrizione del Modulo di Proposta di cui al presente Set Informativo (ai sensi dell'articolo 14 "Denuncia e gestione dei sinistri", sciogliono da qualsiasi obbligo di riservatezza i medici curanti al fine di consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi anche ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia.

Luogo e data _____ L'Assicurato _____

L'Assicurato dichiara di aver ricevuto dal Distributore, prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta:

- la dichiarazione contenente - ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 - i dati essenziali del Distributore e della propria attività, le informazioni sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti;
- la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui il Distributore è tenuto - ai sensi dell'art.56 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 - nei confronti dei Contraenti.

L'Assicurato prende atto che la Copertura decorre dalle ore 24 della Data di Decorrenza indicata nel Modulo di Proposta, ovvero dalle ore 24 del giorno in cui è stato concesso il Finanziamento o della data di accollo di un Finanziamento già erogato, se successive alla data di conclusione del Contratto.

La decorrenza della Copertura è in ogni caso subordinata:

- alla sottoscrizione del Modulo di Proposta;
- all'adempimento delle formalità mediche di ammissione alla Copertura, ed alla valutazione positiva ed accettazione degli esiti da parte della Compagnia;
- al pagamento del Premio.

Luogo e data _____ L'Assicurato _____

Consenso al Trattamento dei Dati Personali

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____, C.F. _____

esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché il Titolare e i Responsabili incaricati procedano al trattamento dei miei dati personali comuni ed alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti e per le finalità indicate al punto 3 a), 3 b) e 3c) della sopra estesa informativa, di cui ne ho ricevuto copia, consapevole che siano trasmessi anche soggetti terzi per la necessaria esecuzione della proposta di assicurazione:

PRESTO IL CONSENSO

NON PRESTO IL CONSENSO

esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché i miei dati personali comuni, possano essere trattati, anche da parte di soggetti terzi, per le finalità di cui al punto 3 d), ovvero per attività di rilevazione del grado di comprensione sulla qualità dei prodotti offerti e dei servizi resi, di promozione commerciale, ricerche di mercato, attività di Marketing:

PRESTO IL CONSENSO

NON PRESTO IL CONSENSO

Dichiaro altresì di voler ricevere ogni comunicazione relativa al Contratto (il Contraente ha sempre la facoltà di revocare le modalità di comunicazione prescelte e disporne di altre.)

A MEZZO POSTA ELETTRONICA

A MEZZO POSTA ORDINARIA

Luogo e data _____

Il Soggetto interessato _____

*In caso di mancata indicazione del nominativo del Beneficiario, le tempistiche per la liquidazione del Sinistro potrebbero subire rallentamenti o variazioni a causa di possibili difficoltà relative alla identificazione / ricerca. La modifica / revoca di uno o più beneficiari in corso di Polizza deve sempre essere comunicata alla Compagnia. In caso di specifiche esigenze di riservatezza è possibile fornire alla Compagnia i dati di identificazione di un referente terzo (diverso dal Beneficiario) a cui AFI ESCA S.A. potrà far riferimento in caso di Decesso dell'Assicurato.

** Indicare se:

- 1) appartenente al nucleo familiare (incluse convivenze more uxorio e Unioni Civili di cui alla Legge 76/2016);
- 2) ha legami professionali e/o d'affari;
- 3) non ha nessun legame/altro.



Il vostro Intermediario



www.afi-esca.it



AFI ESCA S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: Foro Buonaparte, 51 - 20121 Milano; Tel. +39 02.583.248.45; e-mail: informazioni@afi-esca.com; Società per azioni, Capitale sociale € 12.359.520; Sede Sociale: 2, Quai Kléber, 67000 Strasburgo, Francia, Registro delle Imprese di Strasburgo n. 548 502 517. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00105 - P. IVA 07907350966, C.F. 97601900158, numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI - 1989762.



AFI ESCA IARD S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: Foro Buonaparte, 51 - 20121 Milano; Tel. +39 02.583.248.45; e-mail: informazioni@afi-esca.com; Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 2, Quai Kléber, 67000 Strasburgo, Francia, Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 - P. IVA e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI - 1989679.